

REPORT GDL2 ICESP
SOTTOGRUPPO DI LAVORO SUL REGOLAMENTO
DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Questionario sul Regolamento(UE) 2025/40



**Report GDL2 ICESP - SOTTOGRUPPO DI LAVORO SUL REGOLAMENTO
DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Questionario sul Regolamento (UE) 2025/40**

DOI: 10.12910/DOC-2025-056

Ottobre 2025

GRUPPO DI REDAZIONE

Curatrice

Erika Mancuso - ENEA

Autori

Erika Mancuso - ENEA

Daniela Claps - ENEA

Fabio Eboli - ENEA

Anna Rita Ceddia - ENEA

Donatella Pavan - Associazione Giacimenti Urbani

Gianluca Bertazzoli - Associazione Giacimenti Urbani

Maurizio Bertinelli - Associazione Giacimenti Urbani

Paolo Ricotti - Planet Life Economy Foundation

Sommario

Abstract – Executive Summary.....	4
Capitolo 1 - Introduzione	5
Capitolo 2 - Il Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio	7
2.1 Premessa – L'imballaggio	7
2.2 Inquadramento	7
2.3 Conformità degli imballaggi.....	8
2.4 Deposito cauzionale (DRS)	15
2.5 Responsabilità estesa del produttore (EPR).....	16
Capitolo 3 – Analisi dei risultati del Questionario	18
3.1 Informazioni Generali Sull'azienda.....	19
3.2 Conoscenza e Comprensione del Regolamento PPWR	23
3.3 Applicabilità del Regolamento PPWR.....	25
3.5 Orientamento per la Sostenibilità	29
3.7 Incidenza dell'imballaggio sui Costi	33
3.8 Opportunità del Regolamento PPWR	33
3.9 Invio delle risposte e valutazione del Questionario	35
Capitolo 4 - Conclusioni.....	36
Appendice 1 – Programma Webinar 13 febbraio 2023	37
Appendice 2 - Questionario	39

Indice delle Tabelle

Tabella 1_ Oggetto della conformità	8
Tabella 2_Materiali	9
Tabella 3_Tipologia di imballaggio	10

Indice delle figure

Figura 1_Settore dell'Azienda rappresentata.....	19
Figura 2_Dimensione dell'Azienda rappresentata	19
Figura 3_Settore e Dimensione delle Azienda	20
Figura 4_Ruolo dell'Azienda nella filiera degli imballaggi	21
Figura 5_Sede dell'Organizzazione	21
Figura 6_Ruolo del Compilatore.....	22
Figura 7_Principali materiali degli Imballaggi	22
Figura 8_Principali applicazioni degli Imballaggi	23
Figura 9_Grado di conoscenza del PPWR	23
Figura 10_Efficacia del PPWR	24
Figura 11_Comprendione del PPWR	24
Figura 12_Utilità del PPWR	24
Figura 13_Misure di Prevenzione nel PPWR	25
Figura 14_Criteri di Riuso e Ricarica	26
Figura 15_Criteri di Riciclabilità	26
Figura 16_Ulteriori indicazioni e suggerimenti.....	26
Figura 17_Oneri Amministrativi e Impatti economici	28
Figura 18_Tipologia di agevolazione preferita	29
Figura 19_Altre agevolazioni preferite.....	29
Figura 20_Valutazioni su Impatti ambientali	30
Figura 21_Consapevolezza Ambientale	31
Figura 22_Aspettative su produzione e utilizzo imballaggi	32
Figura 23_Aspettative sul Regolamento PPWR	32
Figura 24_Stima degli Imballaggi sui Costi.....	33
Figura 25_Contributo del PPWR sulla sostenibilità Imballaggi	34
Figura 26_Opportunità dell'Implementazione del PPWR	34
Figura 27_Proposte per la facilitazione del PPWR	35
Figura 28_Valutazione Difficoltà del Questionario.....	35

Abstract – Executive Summary

Il presente report è il risultato del lavoro del sottogruppo “Regolamento Imballaggi” del GdL2 ICESP, nato per analizzare l’impatto del nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il documento raccoglie riflessioni normative, risultati di un questionario rivolto alle imprese e considerazioni strategiche per la transizione verso un’economia circolare.

Il Regolamento rinominato per brevità con l’acronimo inglese PPWR è entrato in vigore nel febbraio 2025, ed introduce misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, promuovendo il riuso, la riciclabilità e la responsabilità estesa del produttore. Il sottogruppo ha promosso un webinar e un questionario per valutare la conoscenza, la percezione e l’impatto del Regolamento sulle imprese italiane. In sintesi, dai risultati del Questionario e dal Webinar del 2023 emerge:

- **Conoscenza del PPWR:** Le imprese mostrano una buona consapevolezza generale del Regolamento, ma una comprensione operativa ancora limitata, soprattutto tra le PMI.
- **Applicabilità:** Le misure di riciclabilità sono percepite come più facilmente implementabili rispetto a quelle sul riuso, che richiedono investimenti infrastrutturali e logistici.
- **Impatto economico:** Le aziende segnalano oneri amministrativi e costi di adeguamento significativi, ma riconoscono potenziali benefici in termini di competitività e reputazione.
- **Sostenibilità e incentivi:** C’è forte interesse per strumenti di supporto come crediti d’imposta, investimenti in sistemi di riuso e campagne di sensibilizzazione.
- **Aspettative dei consumatori:** Cresce l’attenzione verso imballaggi sostenibili, ma il PPWR non è ancora percepito come pienamente allineato alle attese del mercato.
- **Opportunità:** Le imprese più proattive vedono nel PPWR una leva per innovazione, simbiosi industriale e apertura a nuovi mercati.

In conclusione, il PPWR rappresenta una sfida complessa ma necessaria. Le imprese chiedono maggiore chiarezza normativa, supporto economico e strumenti di accompagnamento. La transizione verso modelli di consumo sostenibili richiede un coinvolgimento attivo di tutti gli attori: istituzioni, imprese, cittadini e associazioni.

Capitolo 1 - Introduzione

Il presente lavoro parte da una proposta nata nel 2022 in seno ad una riunione plenaria del gruppo di lavoro della Piattaforma italiana degli Stakeholder dell'economia circolare che si occupava di individuare strumenti normativi ed economici funzionali alla transizione verso un modello circolare (GdL2 ICESP).

Il GdL2 ICESP “Strumenti normativi ed economici”, coordinato da ENEA e Unioncamere, ha individuato la tematica degli imballaggi e dei rifiuti da essi provenienti, quale aspetto fondamentale da approfondire al fine di capire che tipo di indicazioni dare al mondo imprenditoriale e a quello civile in un momento di profondo cambiamento del quadro normativo del settore.

In tale contesto si è costituito un sottogruppo che ha lavorato da subito sulla proposta normativa di Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, pubblicata dalla Commissione Europea il 30 novembre 2022, in seguito al primo pacchetto di misure sull'economia circolare adottato nel marzo dello stesso anno.

Il sottogruppo di lavoro coordinato da Giacimenti Urbani, un'associazione già firmataria della carta ICESP, ha deciso di organizzare un momento di confronto costruttivo per stimolare delle riflessioni sui potenziali vantaggi e sulle sfide che la proposta di Regolamento poteva determinare sia per i consumatori che per il sistema imprenditoriale.

Con questo intento, nel febbraio 2023, è stato organizzato il webinar dal titolo “Circuiti di riutilizzo: un'opportunità per nuovi modelli di consumo e di business?”. Il webinar realizzato con la collaborazione di Giacimenti Urbani e di Planet Life Economy Foundation è stato moderato da ENEA e Unioncamere ed ha registrato quasi duecento iscritti con la partecipazione attiva di circa 130 utenti.

Il webinar è stata l'occasione per presentare e discutere le norme relative alle nuove opzioni di imballaggio: le imprese invitate hanno prospettato diverse opportunità commerciali, profilando nuovi scenari di business circolari, incentrati sulla riduzione di materiali vergini e sull'aumento della capacità di riciclaggio congiunta ad una minore dipendenza da risorse primarie e da fornitori esteri.

In sintesi è emerso:

- Grande capacità del mondo imprenditoriale di adattarsi alla transizione; in alcuni casi le imprese hanno anticipato ed innovato i loro sistemi produttivi;
- Difficoltà da parte dei consumatori nel cambiare il proprio stile di consumo;
- Urgente richiesta di formazione da parte dei consumatori, non solo nelle scuole;
- Possibilità di coesistenza tra il riciclo e il riutilizzo, pratiche che non vanno viste in competizione tra di loro.

Si è concluso che la transizione verso un sistema circolare è complicata da effettuare ma necessaria, perché il sistema tradizionale che consuma le risorse, senza occuparsi di rigenerarle, risulta antieconomico e rischioso da un punto di vista geopolitico, poiché le materie prime molto spesso si trovano in Paesi non stabili politicamente.

Il webinar ha pertanto costituito un momento importante del percorso che il sottogruppo “Regolamento Imballaggi” ha realizzato e perseguito con l'intento di continuare con lo studio del testo del

Regolamento (UE) 2025/40¹ (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il nuovo Regolamento è stato pubblicato il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore a febbraio 2025. Esso contiene le nuove norme che ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.

Il sottogruppo “Regolamento Imballaggi” ha continuato il suo percorso con un Questionario dal titolo “ICESP Gruppo di lavoro 2 - Strumenti Normativi ed Economici | Questionario sul Regolamento UE degli imballaggi” che indaga sul livello di conoscenza e consapevolezza del Regolamento da parte delle imprese e dei soggetti interessati, e, soprattutto, sulla percezione dei suoi impatti.

I risultati del questionario sono riportati ed analizzati nei paragrafi a seguire.

¹ [Regolamento - UE - 2025/40 - EN - EUR-Lex](#)

Capitolo 2 - Il Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio

2.1 Premessa – L'imballaggio

L'«imballaggio» è l'articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione. Perché si possa parlare di imballaggio è quindi necessario essere in presenza di transazioni economiche, aventi per oggetto i prodotti contenuti o protetti, tra un operatore economico ed un altro, oppure tra un operatore economico e un utilizzatore finale/consumatore.

A valle di questa definizione di ordine generale, vengono distinti, soprattutto in base all'ambito di utilizzo, diverse tipologie di imballaggi, che in alcuni casi sono poi trattamenti in maniera differenziata nell'ambito della normativa («imballaggio da asporto», «imballaggio per produzione primaria», «imballaggio per la vendita», «imballaggio multiplo», «imballaggio per il trasporto», «imballaggio per il commercio elettronico»).

2.2 Inquadramento

Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) è il nuovo regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 94/62 CE del 20 dicembre 1994, avente il medesimo oggetto, e che era stata recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 22/97 (c.d. «Decreto Ronchi»), poi abrogato e sostituito anche per questi gli aspetti specifici dal d.lgs. 152/96 (c.d. «Codice Ambientale»).

Essendo quindi il PPWR un regolamento e non una direttiva come la precedente 94/62 CE, una volta che è stato approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE, non necessita di ulteriori passaggi di recepimento per entrare nell'ordinamento nazionale, essendo quindi «autoapplicante». Il 22 gennaio 2025, infatti, a conclusione di un iter avviato il 30 novembre 2022, il PPWR è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea come regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il PPWR è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi l'11 febbraio 2025, per essere applicato dopo 18 mesi, quindi dal 12 Agosto 2026. Il PPWR ha come base giuridica l'art. 114 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), ed è quindi inteso come strumento di realizzazione degli obiettivi di regolamentazione del mercato interno, e non l'articolo 192 dello stesso TFUE, che è invece regola la realizzazione degli obiettivi ambientali. Il PPWR stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato.

Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

Il PPWR è uno strumento estremamente complesso ed ambizioso, che si spinge anche su terreni a tutt'oggi poco noti e propone misure talvolta del tutto innovative.

Il PPWR introduce infatti, tra l'altro, importanti novità proprio a partire dalla determinazione dei ruoli che le diverse imprese devono assumere nella filiera dell'imballaggio (dalla produzione di materie prime alla distribuzione dei prodotti imballati). Ciò rappresenta, ad oggi, una delle maggiori fonti di incertezza per le imprese, che non solo dovranno complessivamente misurarsi con nuovi e più gravosi adempimenti, ma, almeno per molte di loro, cambierà il soggetto chiamato ad assolvere a questi adempimenti, per cui in molti casi, dovranno attrezzarsi per svolgere attività del tutto nuove per loro.

Il PPWR, inoltre, proprio per la sua forte innovatività e, in alcuni casi, sperimentalità, oltre a prevedere un elevatissimo numero di atti delegati e di atti di esecuzione e l'entrata in vigore differita nel tempo di alcune tra le norme più rilevanti e controverse, stabilisce già in partenza in moltissimi casi tempi e modalità di verifica, revisione ed implementazione, sia per eventuali «aggiunte» che per eventuali «sottrazioni», alla luce delle indicazioni provenienti dal primo periodo di applicazione. Quella che segue è una sintesi dei contenuti del PPWR, che certamente non entra in ogni suo aspetto e, soprattutto, non sempre riesce a rendere il complesso apparato di eccezioni, differimenti temporali, condizioni per l'operatività. Per praticità alcuni temi (obiettivi di riciclo, divieto di utilizzo di talune tipologie di imballaggio, conformità dei sistemi di riutilizzo, obblighi di riutilizzo, obiettivi di riutilizzo, ricarica ed altri) sono stati inseriti come paragrafi nei capitoli dedicati ai requisiti di conformità rispetto alle medesime aree tematiche.

2.3 Conformità degli imballaggi

La «valutazione della conformità» dell'imballaggio è il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del PPWR in fatto di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, informazione, applicabili a un imballaggio. La conformità dell'imballaggio è valutata rispetto alle prescrizioni di sostenibilità, di etichettatura, di obblighi in materia di imballaggio eccessivo e di obblighi relativi ai sistemi di riutilizzo.

La tabella sottostante riporta l'oggetto della conformità degli imballaggi.

Tabella 1_ Oggetto della conformità

Art.	Oggetto della conformità	Art.	Oggetto della conformità
5	Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi	10	Riduzione al minimo degli imballaggi
6	Imballaggi riciclabili	11	Imballaggi riutilizzabili
7	Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica	12	Etichettatura dell'imballaggio
8	Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica	24	Obbligo in materia di imballaggio eccessivo
9	Imballaggi compostabili	27	Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

Il “fabbricante” dell'imballaggio esegue o fa eseguire per suo conto la procedura di “valutazione di conformità”, prima che l'imballaggio stesso sia immesso sul mercato, e, se conforme, compila la dichiarazione di conformità, garantendola anche per la produzione in serie. Per “fabbricante” dell'imballaggio si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma se una persona fisica o giuridica fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, è quest'ultima ad essere considerata il fabbricante.

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione, anche per quanto riguarda la loro presenza

nelle emissioni e i loro esiti nella gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

A partire dal 12 Agosto 2026, gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a determinati valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di imballaggi con tali concentrazioni di PFAS non è già vietata dalla UE.

Prescrizioni in materia di imballaggi riciclabili

Possono essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili.

Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti condizioni:

- è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie (dal 1° gennaio 2030);
- quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata, smistato in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi e riciclato su larga scala (dal 1° gennaio 2035).

La riciclabilità degli imballaggi è espressa in classi di prestazione di riciclabilità, che diventano progressivamente nel tempo più restrittive, per cui tra il 2030 e il 2038, in caso di mancanza dei requisiti prescritti, l'imballaggio non può più essere immesso sul mercato.

Obiettivi di riciclo

Gli Stati membri devono realizzare i seguenti obiettivi di riciclo (percentuali minime in peso di imballaggi riciclati rispetto all'imnesso al consumo dell'anno di riferimento, calcolate rispetto al peso degli imballaggi diventati rifiuti che sono immessi nell'operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze).

Tabella 2_Materiali

Materiale	% al 31/12/2025	% al 31/12/2030
Tutti i rifiuti di imballaggio prodotti	65%	70%
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

Prescrizioni in materia di contenuto riciclato minimo negli imballaggi in plastica

Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato devono contenere, per tipo e formato di imballaggio, le seguenti percentuali minime di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo, calcolate come media per impianto di produzione e per anno.

Tabella 3_Tipologia di imballaggio

Tipologia di imballaggio	% contenuto riciclato entro 1/1/20230	% contenuto riciclato entro 1/1/20240
Imballaggi sensibili al contatto a prevalenza PET, tranne le bottiglie monouso per bevande	30%	50%
Imballaggi sensibili al contatto realizzati in materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande	10%	25%
Bottiglie di plastica monouso per bevande	30%	65%
Imballaggi in plastica diversi dai precedenti	35%	65%

Prescrizioni in materia di materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica

La «plastica a base biologica» è la plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti (sia biodegradabili che non biodegradabili). Entro il 12 febbraio 2028 la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica al fine di presentare un'eventuale proposta legislativa per stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica, stabilire obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica, consentire di conseguire gli obiettivi di contenuto riciclato minimo con materie prime a base biologica, se non sono disponibili tecnologie di riciclaggio per imballaggi a contatto con alimenti.

Prescrizioni di sostenibilità per gli imballaggi compostabili

Per «imballaggio compostabile» si intende quello che si biodegrada soltanto in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche con trattamento fisico e digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua.

Entro il 12 febbraio 2026 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di predisporre norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni sugli imballaggi compostabili. Entro il 12 febbraio 2028 le bustine/cialde permeabili/morbide per tè, caffè o altre bevande e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli devono essere compostabili negli impianti industriali di trattamento dei rifiuti organici.

Gli Stati membri dotati di sistemi di raccolta e impiantistica per il trattamento adeguati possono disporre l'obbligo che siano commercializzati solo se compostabili anche le capsule per il caffè rigide non in metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e leggero, altri imballaggi per i quali l'obbligo di compostabilità sia anteriore al PPWR.

Prescrizioni di sostenibilità in materia di riduzione al minimo degli imballaggi

Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede che l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenuto conto della forma e del materiale. Il fabbricante o l'importatore provvede che non siano immessi sul mercato imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto (doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari). Entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 50 %. Lo spazio occupato da materiali di riempimento (ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne e schiuma di riempimento, lana di legno, trucioli di EPS) è considerato spazio vuoto.

Entro il 12 febbraio 2028 l'operatore economico che riempie l'imballaggio per la vendita provvede affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Per proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell'imballaggio e il volume del prodotto imballato.

Obiettivi di riduzione

Sono introdotti per la prima volta obiettivi quantitativi di riduzione in peso pro - capite dei rifiuti di imballaggio prodotti rispetto al 2018, da calcolarsi a livello nazionale:

- 5 % entro il 2030;
- 10 % entro il 2035;
- 15 % entro il 2040.

Divieti di immissione sul mercato

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non possono più immettere sul mercato i seguenti formati di imballaggi:

- imballaggi multipli di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti come imballaggi di comodo per indurre i consumatori di acquistare più di un prodotto;
- imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, preconfezionati del peso inferiore a 1,5 kg (sono previste esenzioni nei casi in cui il divieto possa comportare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, ossidazione, o la commistione tra prodotti bio e non bio);
- imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo destinati a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo;
- borse di plastica in materiale ultraleggero per generi alimentari sfusi.

Prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili

Un imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa queste condizioni:

- è concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere utilizzato più volte, quindi per effettuare il maggior numero di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;

- può essere svuotato/scaricato e nuovamente riempito/ricaricato, senza danni che ne impediscano il riutilizzo, rispettando le prescrizioni di sicurezza/igiene, anche alimentare;
- può essere ricondizionato mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- può essere svuotato e nuovamente riempito mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto, consentendo l'etichettatura e la fornitura di informazioni sulle proprietà sia del prodotto stesso che dell'imballaggio, senza rischi per la salute e la sicurezza di chi effettua queste operazioni;
- diventa rifiuto quando il detentore se ne disfa o ha l'intenzione/obbligo di disfarsene, ma, se sottoposto a processo di ricondizionamento, non è considerato rifiuto;
- quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni per gli imballaggi riciclabili.

Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un numero minimo di rotazioni per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.

Prescrizioni di sostenibilità per i sistemi di riutilizzo

Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l'esistenza nello stesso di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi, compreso un incentivo ad assicurare la raccolta (questa prescrizione può considerarsi rispettata dai sistemi di riutilizzo già esistenti).

Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili:

- partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che siano conformi;
- garantiscono che gli imballaggi siano ricondizionati in maniera conforme, prima di rimetterli sul mercato per l'uso da parte degli utilizzatori finali;
- possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo, che garantiscono che gli stessi siano conformi e adempiano agli obblighi per loro conto.

Obblighi di usare imballaggi riutilizzabili

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti nel territorio dell'Unione, anche attraverso il commercio elettronico, sotto forma di:

- pallet
- scatole di plastica pieghevoli e scatole in genere (escluse le scatole in cartone)
- vassoi
- casse di plastica
- contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa
- secchi
- fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet, provvedono affinché almeno il 40 % (il 70% dal 1° gennaio 2040) di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

L'obbligo di riutilizzo nell'ambito di un sistema di riutilizzo relativo alle tipologie di imballaggio dell'elenco precedente è elevato al 100% quando sono utilizzati:

- tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra i siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata;
- per il trasporto di prodotti tra operatori economici all'interno dello stesso Stato membro.

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione provvedono affinché almeno il 10 % (il 25% dal 1° gennaio 2040) di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Obblighi di riutilizzo specifici per le bevande alcoliche e analcoliche

Dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita garantisce che almeno il 10 % (il 40% dall'1 gennaio 2040) di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. Sono esentati le bevande considerate altamente deperibili, il latte e i prodotti lattiero-caseari, i prodotti vegetali sostitutivi del latte, i prodotti vitivinicoli e i prodotti vitivinicoli aromatizzati se ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e da ortaggi.

I distributori finali devono riprendere gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo di quelli che mettono a disposizione sul mercato nell'ambito di un sistema di riutilizzo, garantendone il recupero e la restituzione lungo l'intera catena di distribuzione, rimborsando integralmente i depositi cauzionali associati

Gli utilizzatori finali devono poter restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l'effettiva consegna dell'imballaggio o nelle sue immediate vicinanze.

Obblighi di riutilizzo specifici per il settore alberghiero, della ristorazione e del catering

Entro l'11 febbraio 2028 il distributore finale (escluse le microimprese) che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto, offre ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, applicando ai beni destinati a riempire il contenitore riutilizzabile prezzi non superiori e condizioni non più sfavorevoli rispetto ai medesimi beni venduti in un imballaggio monouso.

Dal 2030 l'operatore economico si adopera per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile.

Ricarica

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica devono comunicare agli utilizzatori finali:

- i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti mediante ricarica;
- le norme igieniche per la ricarica;
- la responsabilità dell'utilizzatore finale (per salute e sicurezza) riguardo l'uso dei contenitori.

Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono:

- che le stazioni di ricarica siano conformi;
- che i contenitori messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o lo siano nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari. Entro l'11 febbraio 2027 il distributore finale che svolge la sua attività

commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto per mettere a disposizione sul mercato:

- bevande fredde o calde mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto;
 - alimenti pronti, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel contenitore,
- deve garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire, offrendo i beni destinati a riempirlo a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla medesima unità di vendita con imballaggio monouso.

Etichettatura dell'imballaggio

Dal 12 agosto 2028 o, se posteriore, 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione (da adottarsi entro il 12 agosto 2026) per definire un'etichetta armonizzata e le relative specifiche per le prescrizioni e i formati e per stabilire la metodologia di identificazione dei materiali che compongono gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali, l'imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione.

Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione sono contrassegnati da un'apposita etichetta chiara e inequivocabile. Entro il 12 febbraio 2029 o, se posteriore, entro 30 mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che definisce l'etichetta armonizzata, l'imballaggio riutilizzabile è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori che l'imballaggio è riutilizzabile.

A decorrere dall'11 agosto 2028 o, se posteriore, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che definisce l'etichetta armonizzata, gli imballaggi in plastica sono contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato. Tutte le etichette, in una o più lingue stabilite dallo Stato membro al cui mercato l'imballaggio è destinato, sono apposte, stampate o incise in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo. Le informazioni sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto nelle vendite online. Se ciò non è possibile per la natura e le dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo, o, se anche ciò fosse non possibile o inopportuno, fornite da un codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non possono fornire né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre loro caratteristiche o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il PPWR stabilisce un'etichettatura armonizzata. Entro il 12 febbraio 2027 gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore sono identificati, in tutto il territorio in cui è il regime stesso, solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia di marcatura digitale standardizzata al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

Tutte le etichette possono essere affiancate da un codice QR che dettagli più accuratamente le informazioni presenti sull'etichetta.

2.4 Deposito cauzionale (DRS)

Per «Deposito cauzionale»: si intende la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale o qualsiasi altra persona restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine.

Per «Sistema di deposito cauzionale e restituzione» si intende il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l'imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio:

- bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri;
- contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

Gli Stati membri adottano quindi le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione (DRS – Deposit Return System) per questi formati di imballaggio, con obbligo di addebitare un deposito cauzionale presso il punto vendita. Gli Stati membri possono superare questo livello considerato minimo, adoperandosi per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso e i cartoni per bevande, finalizzati al riciclo di qualità e/o, ove possibile, al riutilizzo.

Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dal riscuotere il deposito cauzionale nel caso in cui un prodotto sia consumato nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, purché l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale sia aperto, il prodotto sia consumato e l'imballaggio vuoto sia restituito all'interno della struttura. Sono esclusi dall'obbligo gli imballaggi per:

- vino, prodotti vitivinicoli (anche aromatizzati e anche ottenuti non dall'uva) e bevande alcoliche;
- latte e prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se tale partecipazione non è tecnicamente fattibile.

Gli Stati membri possono essere esentati dall'obbligo alle seguenti condizioni:

- il tasso di raccolta differenziata del rispettivo formato di imballaggio è superiore all'80 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul suo mercato nell'anno civile 2026.
- entro 12 mesi dal termine per l'entrata in vigore del DRS, lo Stato membro richiede deroga alla Commissione, presentando un piano (strategia, azioni concrete, cronoprogramma) che garantisca di raggiungere il 90 % in peso di raccolta differenziata degli imballaggi da sottoporre a DRS.

La deroga viene comunque revocata allo Stato membro che vede il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi per i quali è previsto il DRS diminuire e rimane inferiore al 90 % in peso per tre anni civili consecutivi.

2.5 Responsabilità estesa del produttore (EPR)

Per «regime di responsabilità estesa del produttore» s'intende una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

L'attuale "modello italiano" di EPR per gli imballaggi

Sino a quando non sarà esecutivo il nuovo modello di EPR per gli imballaggi e della relativa gestione previsto dal PPWR, la gestione dell'EPR per gli imballaggi nei singoli Stati membri continuerà a fare riferimento alla Direttiva 94/62/CE, seppure abrogata. In Italia la Direttiva 94/62/CE è stata recepita del d.lgs. 22/1997 (il c.d. «Decreto Ronchi», ora abrogato) e la gestione degli imballaggi è poi stata inserita nel Titolo II della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006.

Il «Modello italiano» di gestione degli imballaggi attuale ha pertanto la seguente struttura:

- Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), cui partecipano pariteticamente «produttori» e «utilizzatori» di imballaggi;
- un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, bioplastica, carta/cartone, legno; plastica; vetro) creati e governati dai produttori del materiale specifico, ma aperti alla partecipazione anche degli utilizzatori in quanto importatori di merci imballate; dei recuperatori e dei riciclatori (solo laddove questi non corrispondono ai produttori);
- la possibilità per i produttori di non aderire a uno dei Consorzi del «Sistema CONAI», organizzando autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale o attestando sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.

Ad oggi esistono quattro «sistemi autonomi alternativi», di cui tre operano esclusivamente nel settore degli imballaggi in plastica, ma altri sono in fase di riconoscimento. I Consorzi, senza scopo di lucro, sono creati dai «produttori», che ne controllano di fatto la *governance*.

Obblighi dei "Produttori" rispetto all'EPR

La nozione di "produttore" nel PPWR è molto diversa da quella vigente in Italia, che lo identifica sostanzialmente esclusivamente con colui che materialmente produce l'imballaggio e la relativa materia prima necessaria². Per il PPWR, infatti, il «Produttore» si identifica con il fabbricante, l'importatore o il distributore, laddove per «Fabbricante» intende non solo chi produce materialmente l'imballaggio, ma anche (per non dire soprattutto) il «produttore del prodotto» imballato. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della relativa sezione del PPWR per gli imballaggi o i prodotti imballati che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro.

Entro il 12 agosto 2027 ogni Stato membro deve istituire un registro dei produttori, finalizzato a verificare il rispetto da parte dei produttori di imballaggi delle prescrizioni sull'EPR. Un produttore che intende mettere a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro un imballaggio o prodotti imballati, è tenuto a iscriversi a tale registro in ciascuno Stato membro sul cui mercato immetterà i propri imballaggi o prodotti imballati, presentando una domanda di registrazione, anche per il tramite

² Art. 218 dlgs 152/2006 comma 1 lettera r) *produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio*

dell'organizzazione per l'adempimento dell'EPR cui avesse eventualmente aderito o del suo rappresentante autorizzato per l'EPR.

Se un produttore o il suo rappresentante autorizzato per l'EPR non è registrato in uno Stato membro, non può mettere a disposizione sul mercato di tale Stato membro imballaggi o prodotti imballati.

Le organizzazioni per l'adempimento dell'EPR

I produttori possono incaricare a adempiere per loro conto gli obblighi EPR un'organizzazione autorizzata per l'adempimento dell'EPR. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio l'adempimento in forma collettiva tramite un'organizzazione autorizzata. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento dell'EPR per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché queste organizzazioni e i produttori che non hanno incaricato un'organizzazione per l'EPR, considerati nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro nell'adempimento degli obblighi e agiscano in modo coordinato.

Le organizzazioni per l'adempimento dell'EPR assicurano la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere sproporzionato ai produttori di piccole quantità di imballaggi, comprese le piccole e medie imprese. Un produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi EPR, o l'organizzazione per l'adempimento dell'EPR incaricata, nel caso dell'adempimento collettivo, presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente.

Capitolo 3 – Analisi dei risultati del Questionario

Il questionario dal titolo “ICESP Gruppo di lavoro 2 - Strumenti Normativi ed Economici | Questionario sul Regolamento UE degli imballaggi” è stato creato con un modulo online di Google e condiviso da novembre 2024 sui canali ICESP, ENEA, e sui network afferenti all’associazione Giacimenti Urbani.

È stato ufficialmente chiuso a maggio 2025 ed ha raccolto 34 risposte. È composto da una copertina di presentazione del sondaggio e degli autori da cui è stato predisposto. Segue una sessione che riporta il quadro di riferimento Europeo in cui si inserisce. Il questionario presenta le seguenti ulteriori sessioni:

- Informazioni generali sull’azienda;
- Conoscenza e Comprensione del Regolamento PPWR;
- Applicabilità Del Regolamento PPWR;
- Oneri Amministrativi e Impatti Economici;
- Misure e Incentivi per la Sostenibilità;
- Consapevolezza delle aspettative dei Consumatori;
- Opportunità del Regolamento PPWR
- Valutazione del Questionario

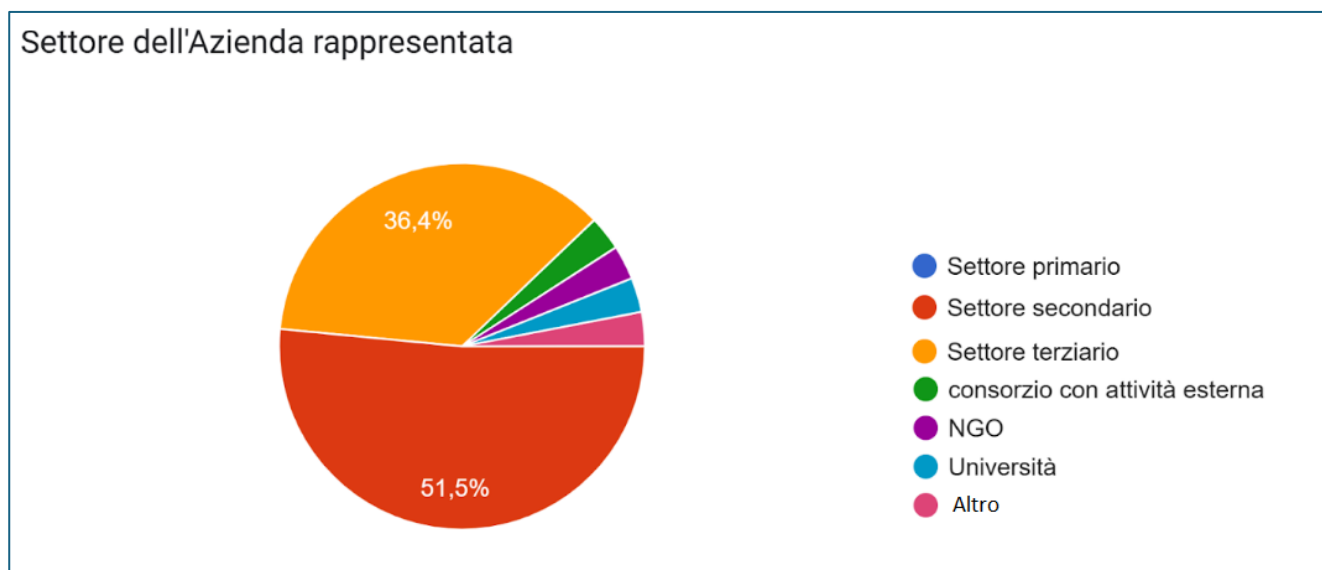
Nel presente capitolo vengono riportare le risposte degli utenti seguite da un’analisi delle stesse, per ciascuna delle sessioni sopra elencate.

3.1 Informazioni Generali Sull'azienda

I rispondenti provengono da aziende eterogenee, sia per dimensione (micro, piccole, medie e grandi imprese) che per settore (prevalentemente secondario e terziario).

Questo conferisce al questionario una buona rappresentatività, anche se il numero ridotto di aziende campionato suggerisce cautela nel generalizzare i risultati.

Figura 1_Settore dell'Azienda rappresentata



**Settore primario: agricoltura, pesca, allevamento, pastorizia, silvicoltura (ossia lo sfruttamento delle risorse forestali) e attività mineraria;*

settore secondario: attività manifatturiere ed industriali;

settore terziario: raggruppa tutte le altre attività, definite in maniera residuale e corrispondenti ai settori dei servizi;

Altro: un rispondente ha scritto "la nostra azienda ricondiziona computer, quindi, appartiene sia al secondario che al terziario"

Figura 2_Dimensione dell'Azienda rappresentata

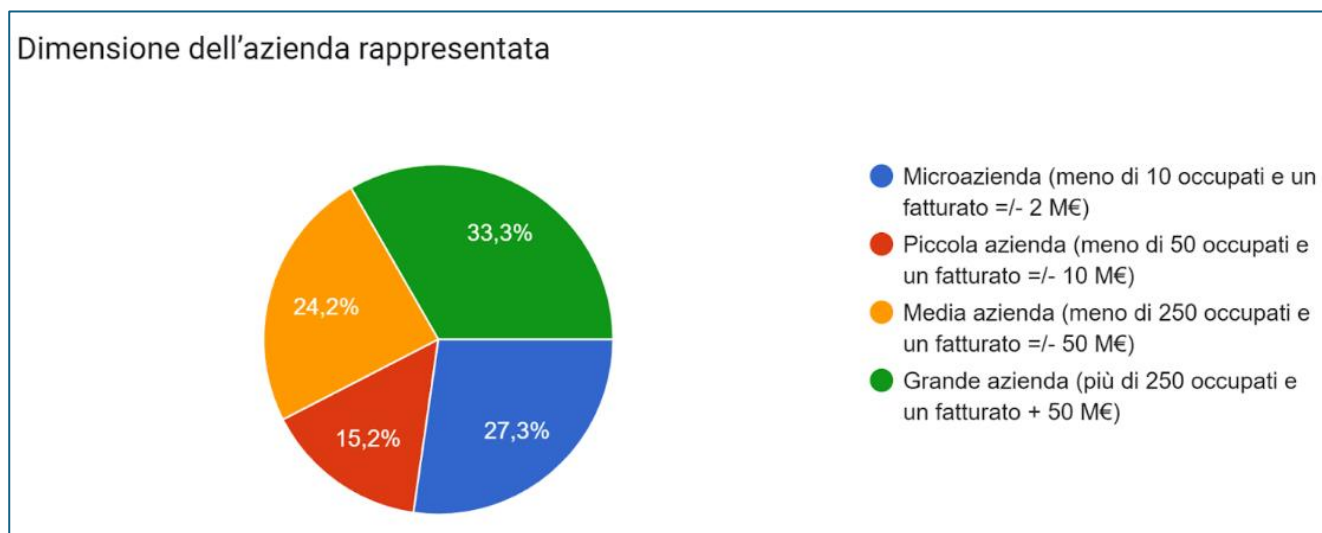


Figura 3_Settore e Dimensione delle Azienda

Settore dell'Azienda rappresentata	Dimensione dell'azienda rappresentata	#
Settore secondario (attività manifatturiere ed industriali)	Grande azienda (più di 250 occupati e un fatturato + 50 M€)	7
	Media azienda (meno di 250 occupati e un fatturato +/- 50 M€)	5
	Piccola azienda (meno di 50 occupati e un fatturato +/- 10 M€)	3
	Microazienda (meno di 10 occupati e un fatturato +/- 2 M€)	2
Settore terziario (raggruppa tutte le altre attività, definite in maniera residuale e corrispondenti ai settori dei servizi)	Microazienda (meno di 10 occupati e un fatturato +/- 2 M€)	7
	Grande azienda (più di 250 occupati e un fatturato + 50 M€)	3
	Media azienda (meno di 250 occupati e un fatturato +/- 50 M€)	2
Settore terziario (producono o forniscono servizi complementari ai settori precedenti)	Microazienda (meno di 10 occupati e un fatturato +/- 2 M€)	1
La nostra azienda ricondiziona computer, quindi appartiene sia al secondario che al terziario	Piccola azienda (meno di 50 occupati e un fatturato +/- 10 M€)	1
Totale generale		31

Figura 4_Ruolo dell'Azienda nella filiera degli imballaggi

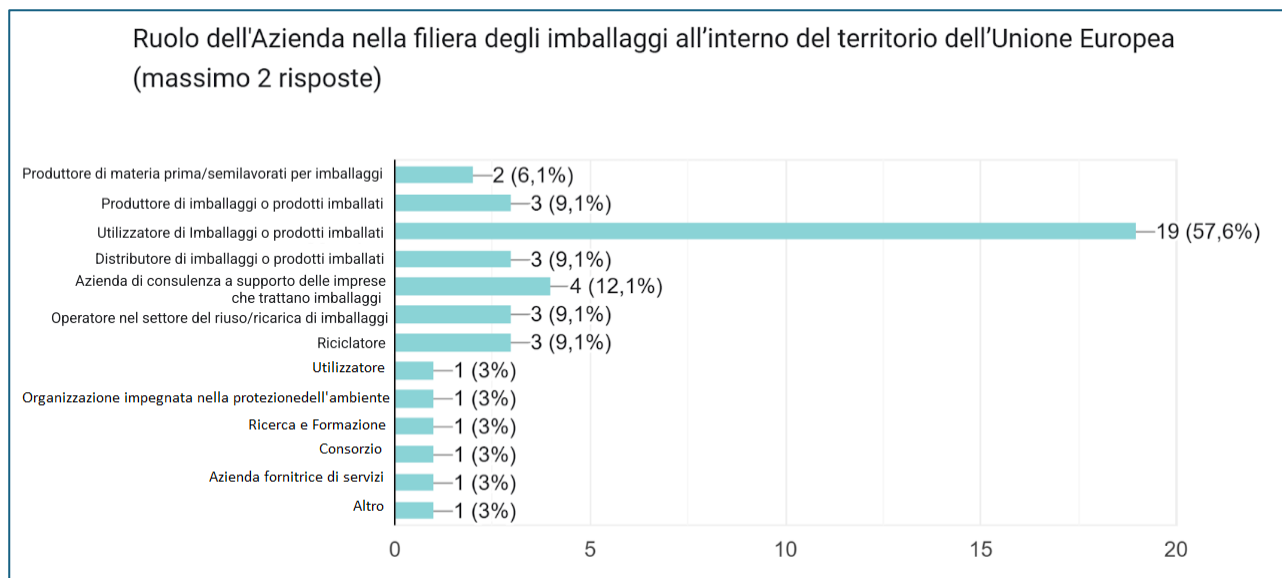


Figura 5_Sede dell'Organizzazione

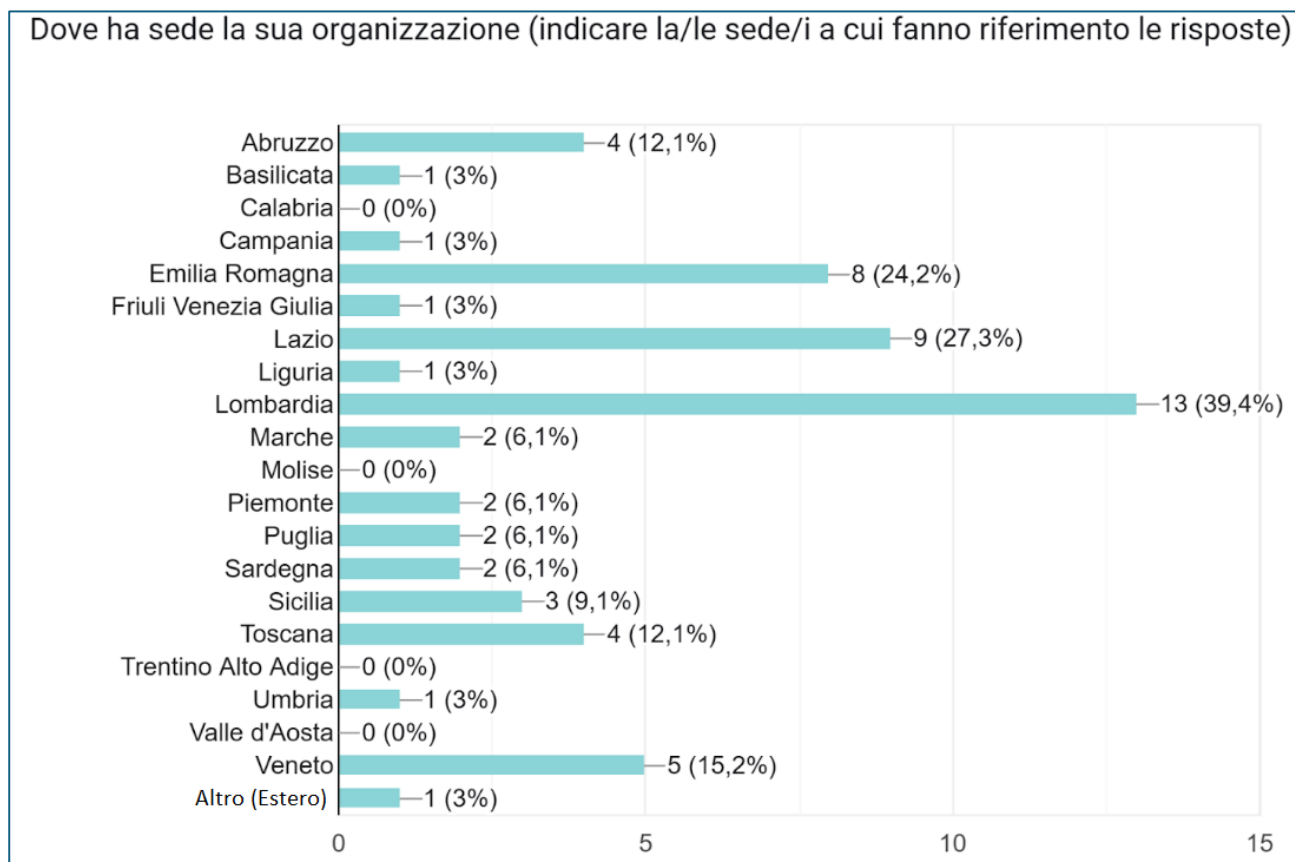


Figura 6_Ruolo del Compilatore

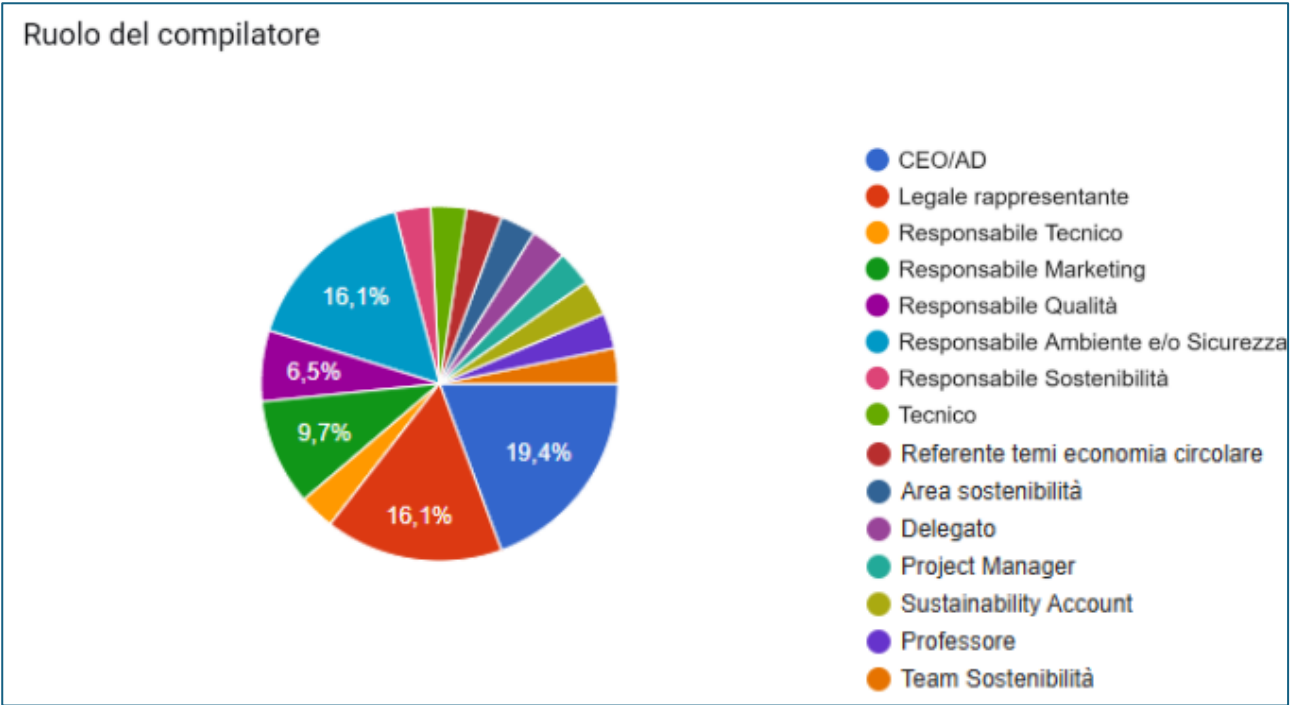


Figura 7_Principali materiali degli Imballaggi

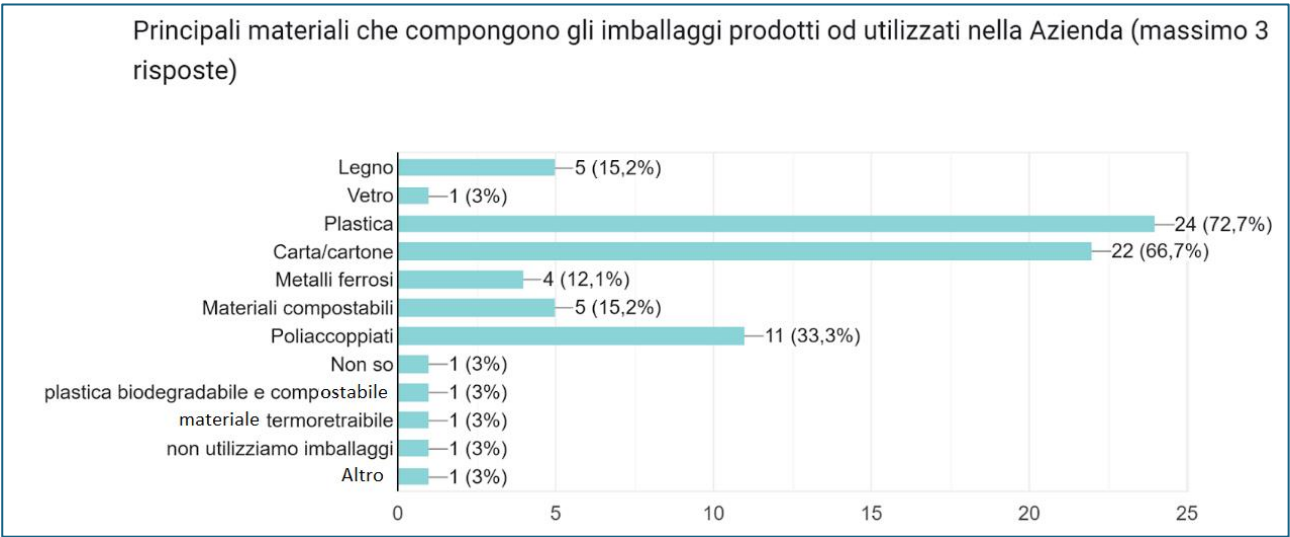
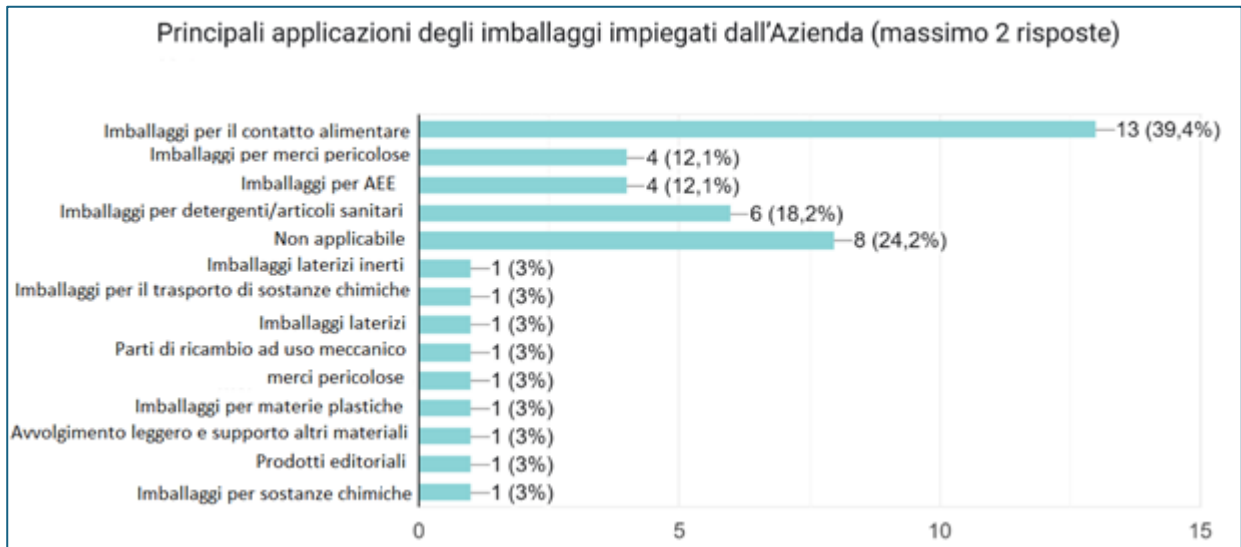


Figura 8_Principali applicazioni degli Imballaggi



3.2 Conoscenza e Comprensione del Regolamento PPWR

Molte aziende conoscono il Regolamento PPWR, ma la comprensione operativa appare limitata. La richiesta più frequente riguarda materiale formativo e chiarimenti tecnici, segno che c'è un forte bisogno di traduzione della normativa in istruzioni pratiche.

Si può dedurre che il PPWR è percepito come rilevante, ma ancora troppo “tecnico” per un'applicazione diretta, soprattutto da parte di PMI.

Figura 9_Grado di conoscenza del PPWR

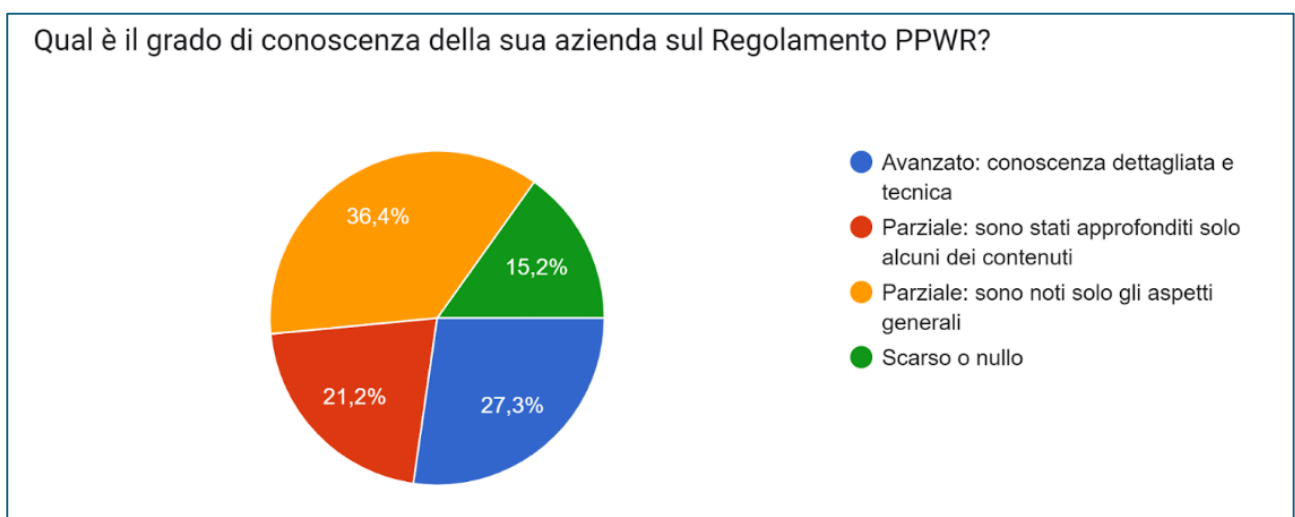


Figura 10_Efficacia del PPWR

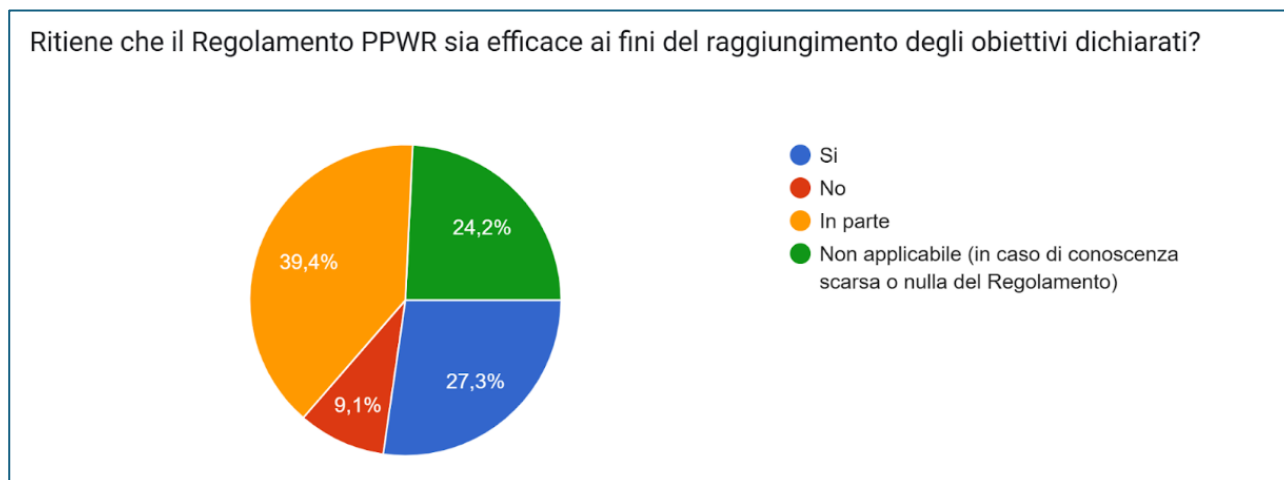


Figura 11_Comprendione del PPWR

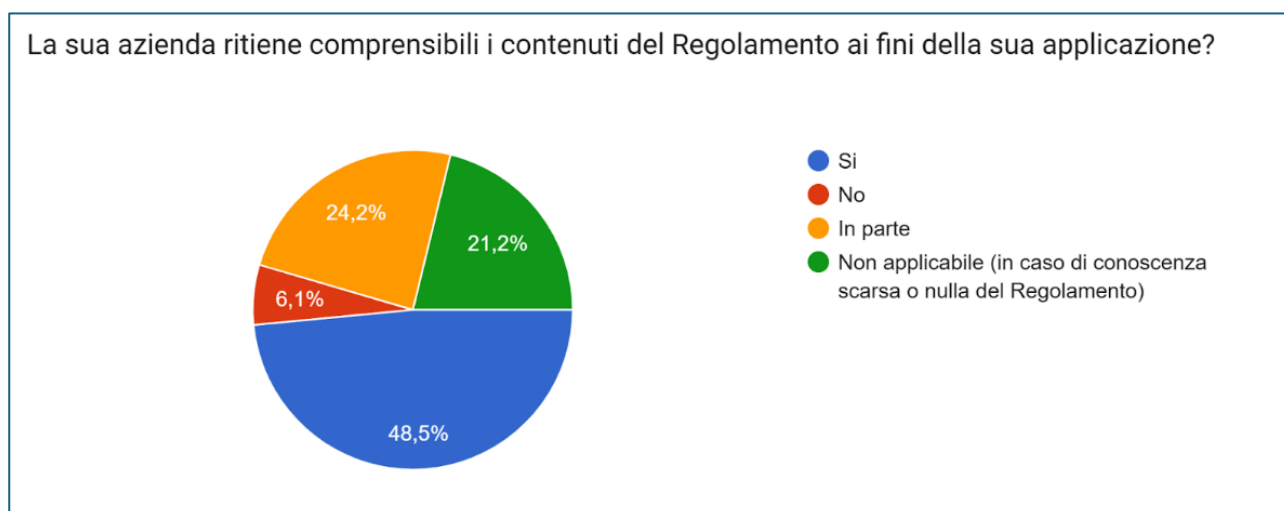
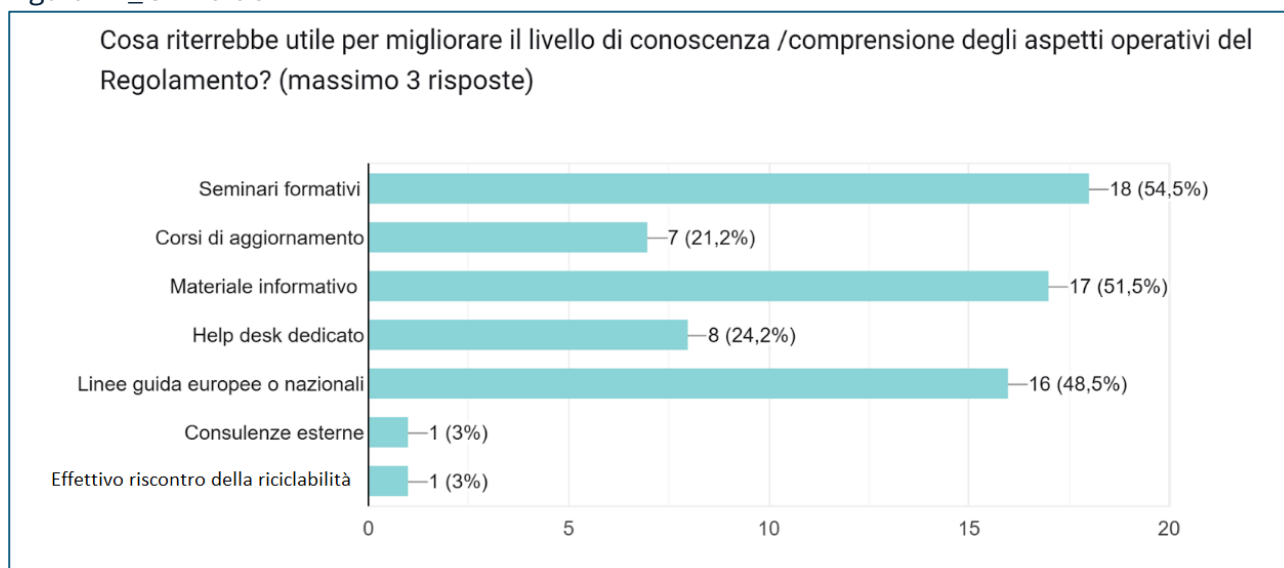


Figura 12_Utilità del PPWR

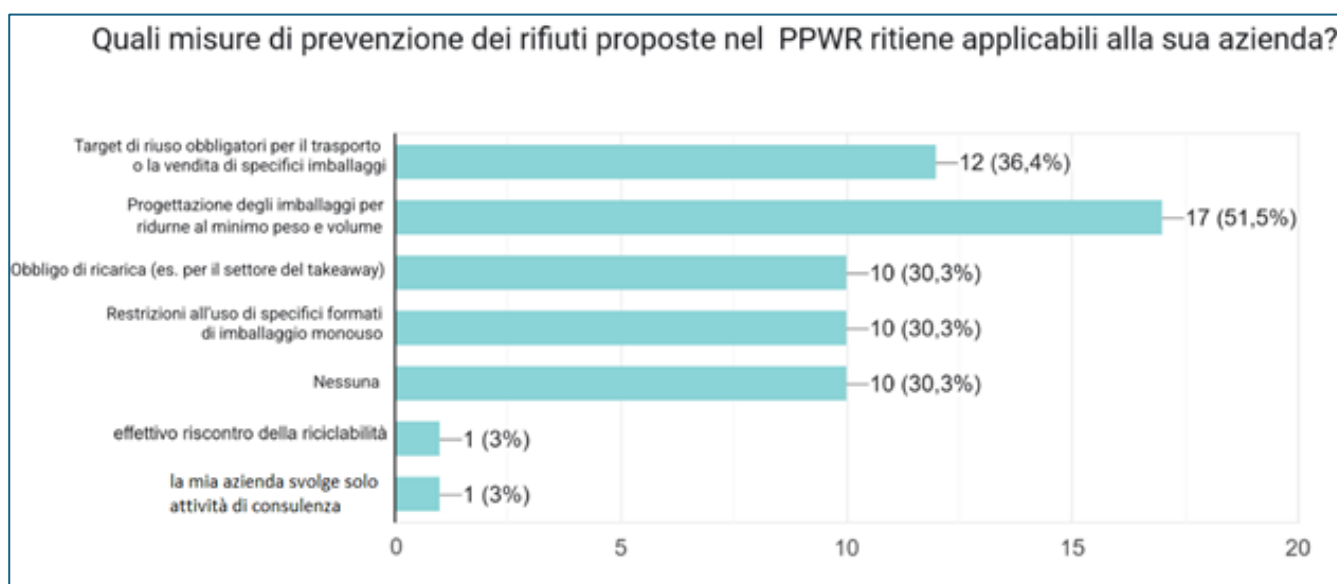


3.3 Applicabilità del Regolamento PPWR

Le misure di prevenzione dei rifiuti e riciclabilità sono viste come più applicabili rispetto a quelle sul riuso, probabilmente per motivi infrastrutturali e logistici. Le aziende segnalano impatto moderato/alto sui propri processi produttivi, soprattutto in relazione a nuove regole di progettazione degli imballaggi.

Si può dedurre che la transizione verso modelli di riuso è ancora percepita come sfidante. Serve supporto tecnico ed economico.

Figura 13_Misure di Prevenzione nel PPWR



In sintesi, si può dedurre che il tema centrale per l'impresa sia quello di una riprogettazione complessiva dei propri imballaggi favorita da obbligatorietà nei processi di riuso (non dunque di riciclabilità). Per altro questo specifico argomento è proprio quello che impatterebbe maggiormente sulle modifiche ai propri processi, rispetto al tema della riciclabilità, già prevalentemente previsto.

Figura 14_ Criteri di Riuso e Ricarica

Quanto ritiene impattante sulla sua azienda l'introduzione di specifici criteri di riuso e ricarica degli imballaggi da lei utilizzati o prodotti?



Figura 15_ Criteri di Riciclabilità

Quanto ritiene impattante sulla sua azienda l'introduzione di specifici criteri di riciclabilità degli imballaggi da lei utilizzati o prodotti?

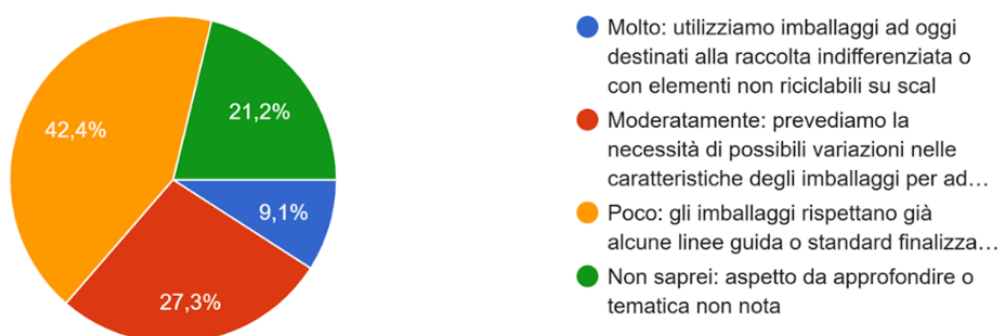


Figura 16_ Ulteriori indicazioni e suggerimenti

Inserire eventuali ulteriori indicazioni, suggerimenti o osservazioni

3 risposte

I Design for Recycling criteria degli imballaggi dovrebbero contemplare l'esistenza di tecnologie complementari di riciclo (es. riciclo chimico e meccanico per le plastiche). La riciclabilità su scala è inoltre fortemente legata all'esistenza nei diversi Stati Membri di efficaci e diffusi sistemi di raccolta differenziata, nonché di adeguate infrastrutture di riciclo per ogni categoria di imballaggio

Utilizziamo più volte gli imballaggi della merce in arrivo.

l'impatto maggiore e che potrebbe essere molto problematico è l'obbligo di contenuto di materiale riciclato (post-consumer) nei film plastici, cosa praticamente impossibile per 2 ordini di motivi: 1) la qualità del materiale da riciclare deve essere elevata per poter produrre film - cosa che non è possibile se consideriamo la raccolta post-consumo. 2) ammesso che la qualità vi sia, certamente non ci sarebbe abbastanza materiale da riciclare per poter star dentro gli obiettivi fissati.

3.4 Oneri Amministrativi e Impatti Economici

Questa sezione risulta particolarmente importante e maggiormente preoccupante nella cultura d'impresa in quanto riporta gli impatti sui processi, sull'organizzazione, sulle potenzialità degli sbocchi commerciali e sul "profitto".

Alcune imprese segnalano aumenti potenziali dei costi, soprattutto in relazione all'adeguamento tecnologico e alla gestione dei nuovi obblighi. Tuttavia, emerge anche una consapevolezza del potenziale ritorno in termini reputazionali e competitivi; si può dedurre in generale che i costi sono una barriera, ma possono essere mitigati da incentivi e da un quadro normativo chiaro.

Nel dettaglio si possono trarre alcune considerazioni:

- 1) Si percepisce una maggior impatto negativo complessivo nei vari processi gestionali e organizzativi interni, rispetto all'indifferenza o positività. Questo aspetto è anche confermato dall'ultima tavola sugli impatti sugli altri costi variabili.
- 2) Si avverte un effetto ancora più negativamente impattante per gli aspetti collegati all'approvvigionamento delle materie prime e materie seconde.
- 3) In compenso emerge che questi cambiamenti necessari porterebbero ad una migliore competitività di mercato, con limitati impatti negativi: in altre parole se ne colgono le potenzialità positive sul mercato.
- 4) Di pari passo e sostanzialmente condivisa la necessità di una corretta comunicazione al consumatore.

Figura 17_ Oneri Amministrativi e Impatti economici



3.5 Orientamento per la Sostenibilità

In questa sezione si riportano i risultati sulle misure incentivanti, sugli impatti e sulla consapevolezza ambientale.

Le misure più apprezzate includono:

- Credito d'imposta per imballaggi sostenibili
- Investimenti in sistemi di riuso
- Informazione e sensibilizzazione dei clienti

Si evidenzia una domanda concreta di strumenti di accompagnamento, non solo economici, ma anche culturali e comunicativi.

Figura 18_ Tipologia di agevolazione preferita

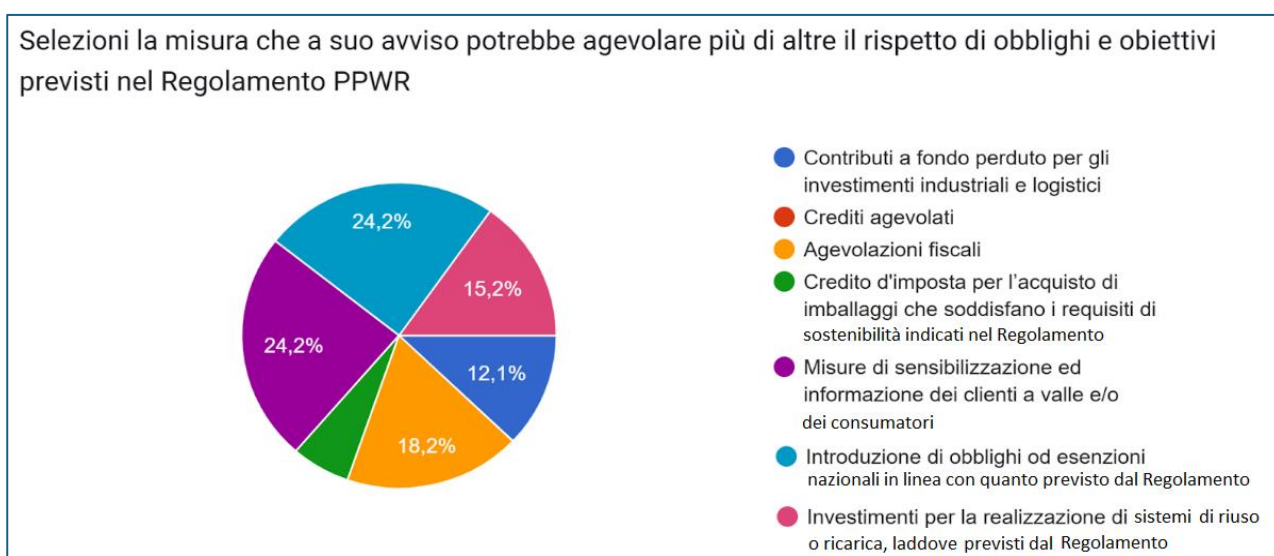
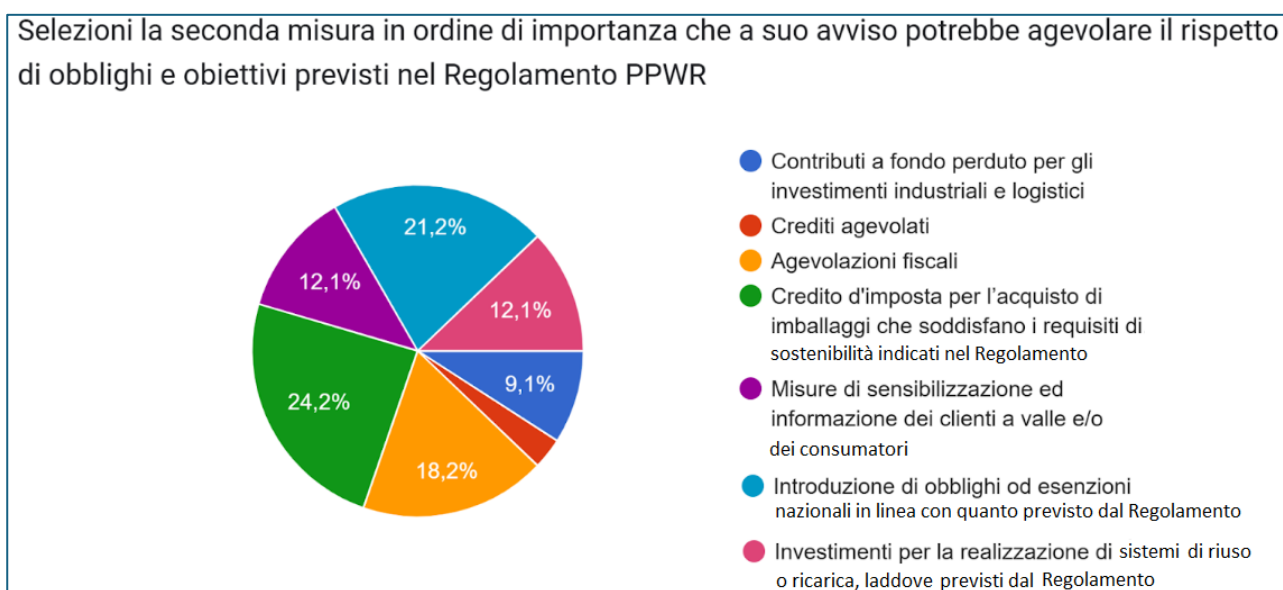


Figura 19_Altre agevolazioni preferite



In merito agli impatti ambientali il 55,9 % delle imprese ha avviato o prevede (di avviare) l'utilizzo di fonti rinnovabili mentre in percentuale inferiore l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili (44,1%), e le materie prime seconde per la produzione di imballaggi (38,2%).

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali il 50% delle imprese concentra l'attenzione sul fattore climatico e il 47% sull'utilizzo sostenibile e circolare delle risorse.

Figura 20_ Valutazioni su Impatti ambientali

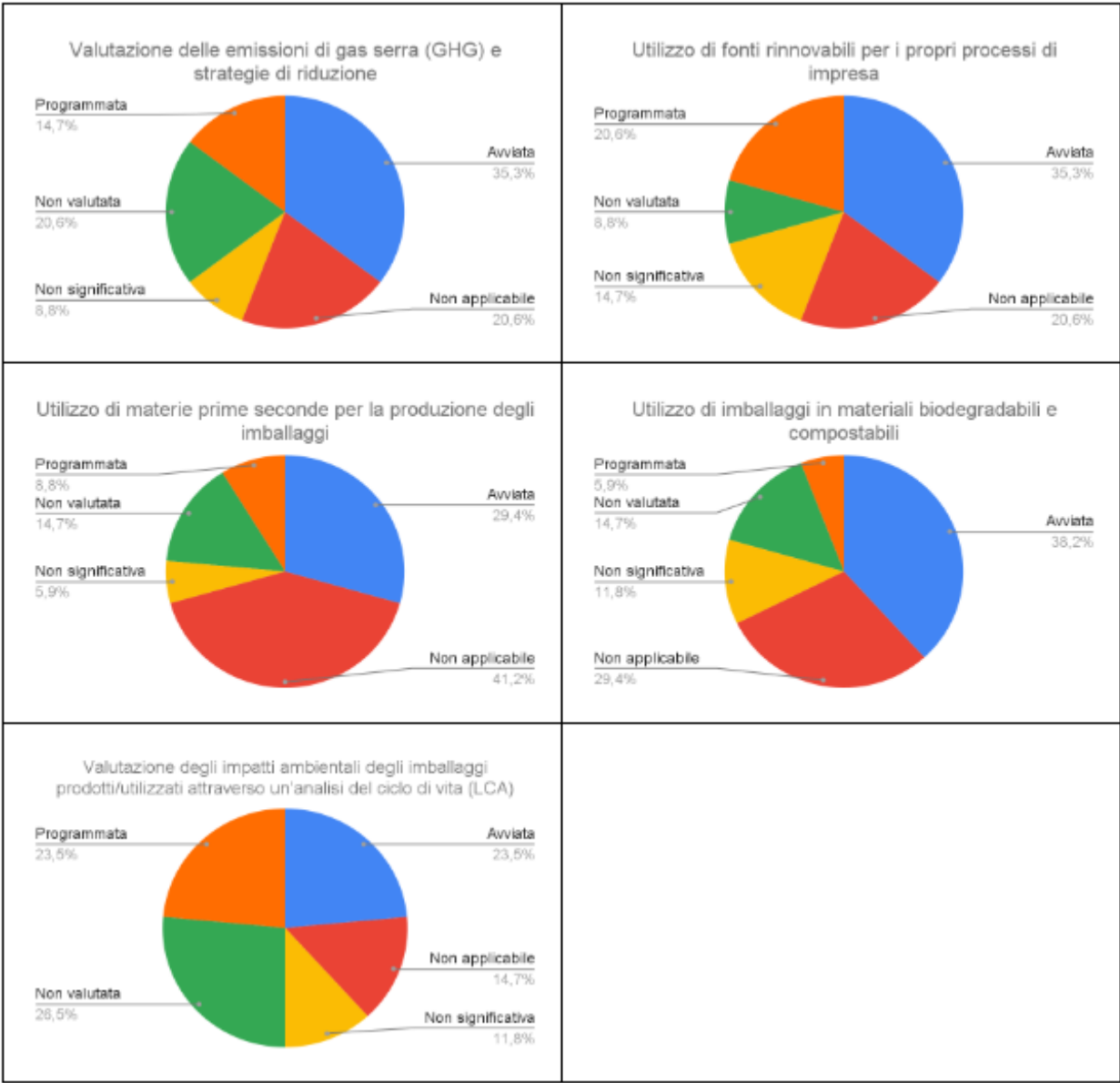
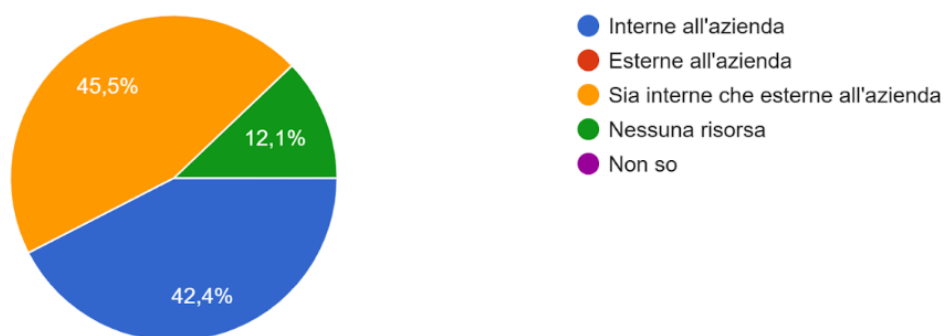


Figura 21_Consapevolezza Ambientale

Indichi la tipologia di risorse dedicate alle attività di consapevolezza ambientale da parte della sua azienda



3.6 Aspettative dei Consumatori

Le aziende percepiscono una crescente attenzione dei clienti verso l'ecosostenibilità degli imballaggi. Tuttavia, solo una parte ritiene che il PPWR sia effettivamente allineato alle attese del mercato.

Si può dedurre che c'è margine per comunicare meglio l'impatto positivo del PPWR anche dal punto di vista del valore per il cliente.

La scala va da 1 ("per niente") a 5 ("moltissimo").

Figura 22_Aspettative su produzione e utilizzo imballaggi

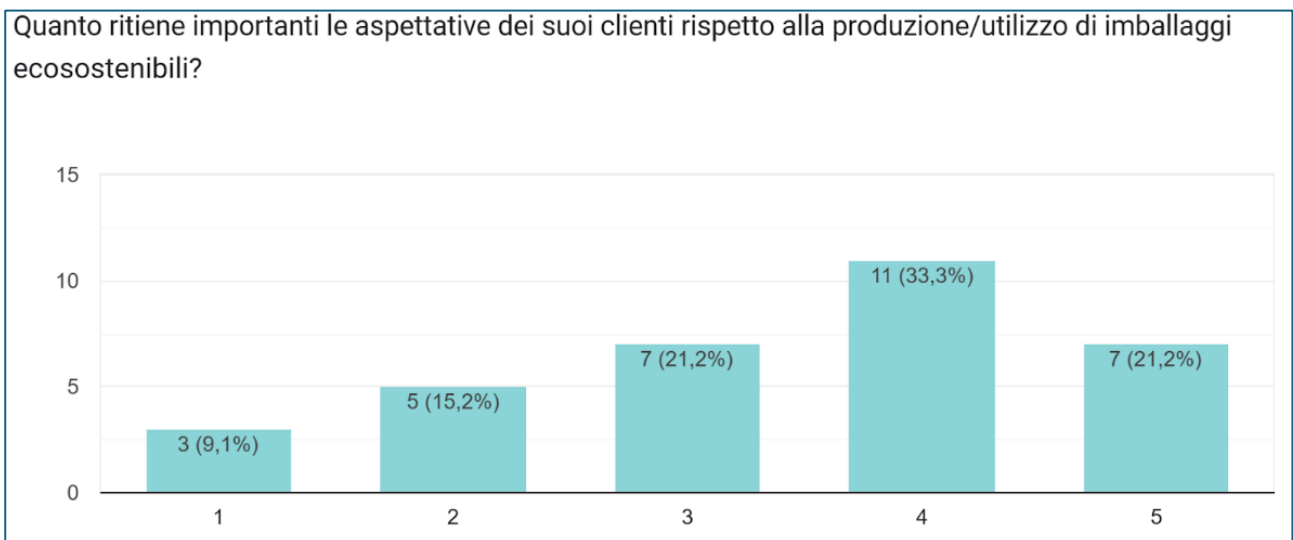
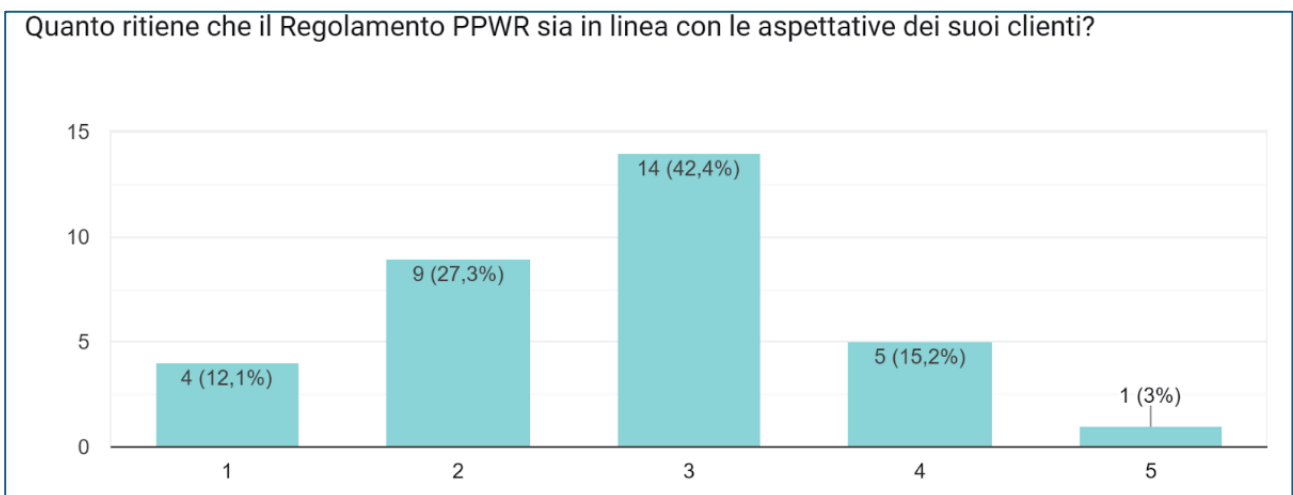


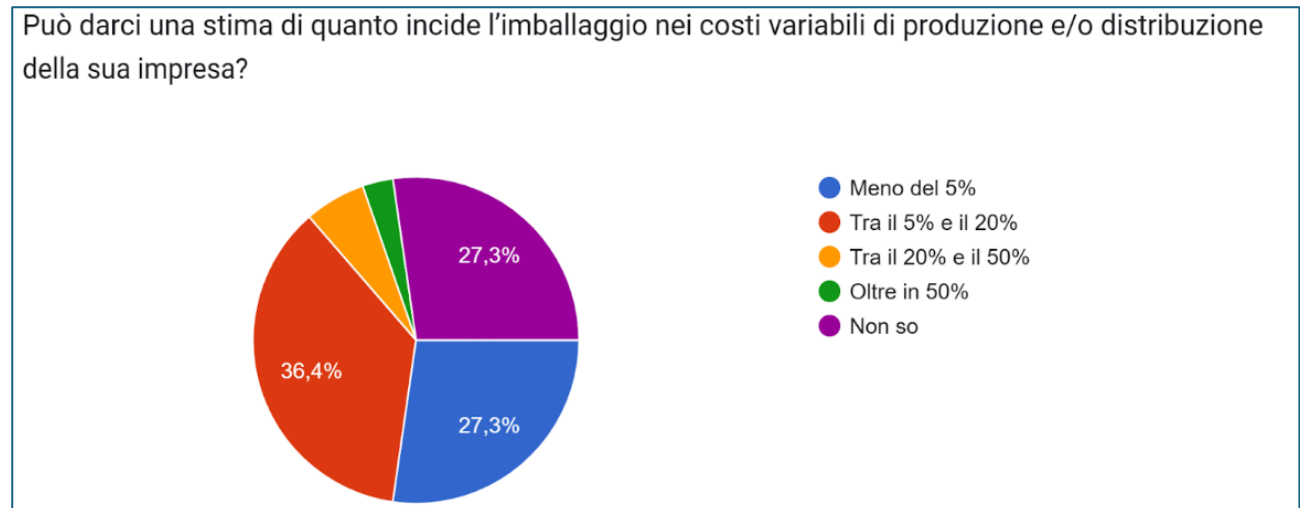
Figura 23_Aspettative sul Regolamento PPWR



3.7 Incidenza dell'imballaggio sui Costi

L'imballaggio incide in modo variabile sui costi totali aziendali, ma in molte aziende è un elemento rilevante. Questo potrebbe giustificare la sensibilità al tema e la richiesta di incentivi per la transizione.

Figura 24_Stima degli Imballaggi sui Costi



3.8 Opportunità del Regolamento PPWR

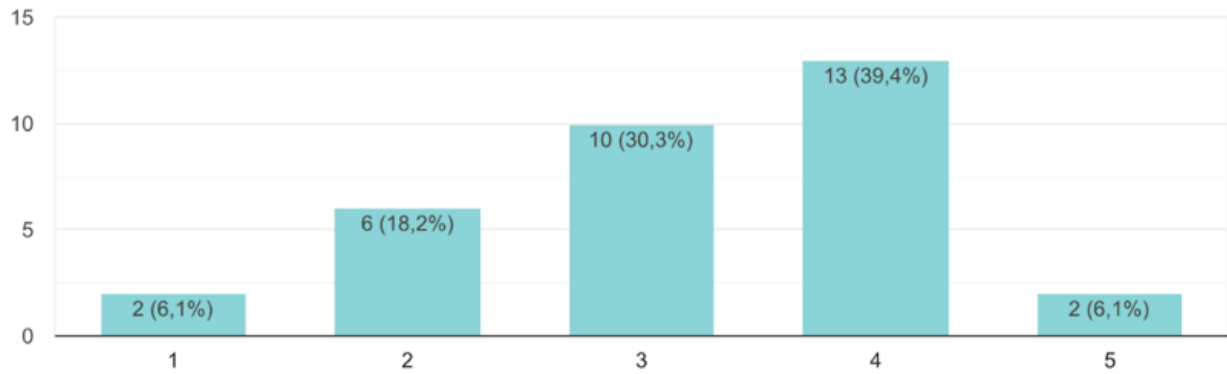
Le principali opportunità individuate sono:

- Riduzione dell'impatto ambientale
- Innovazione tecnologica
- Nuove opportunità di mercato
- Simbiosi industriale

Si può dedurre che le imprese più proattive vedono nel PPWR una leva per innovazione e competitività, non solo un vincolo normativo.

Figura 25_ Contributo del PPWR sulla sostenibilità Imballaggi

Ritiene che il Regolamento PPWR possa effettivamente contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale nel settore degli imballaggi?



*La scala va da 1 ("per niente") a 5 ("moltissimo")

Figura 26_ Opportunità dell'Implementazione del PPWR

Quali opportunità ritiene che l'implementazione del Regolamento PPWR possa portare per l'attività della sua azienda? (massimo due risposte)

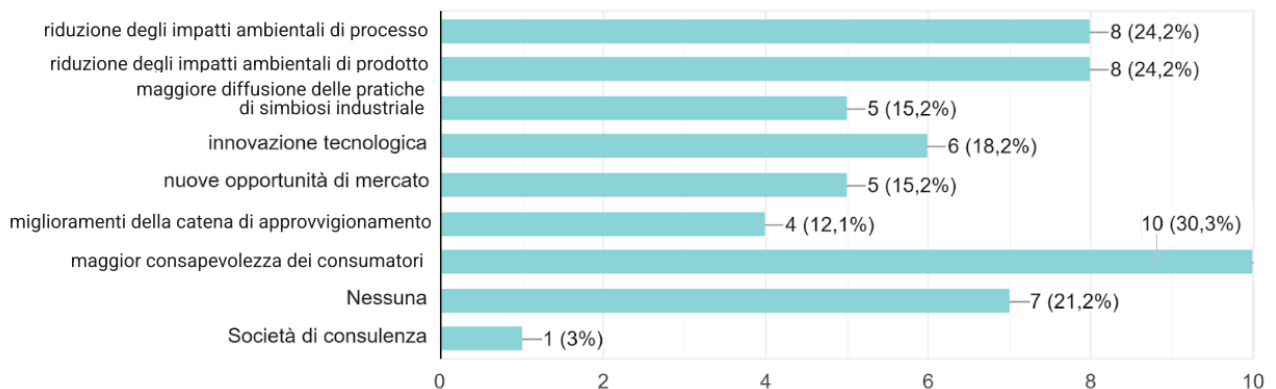
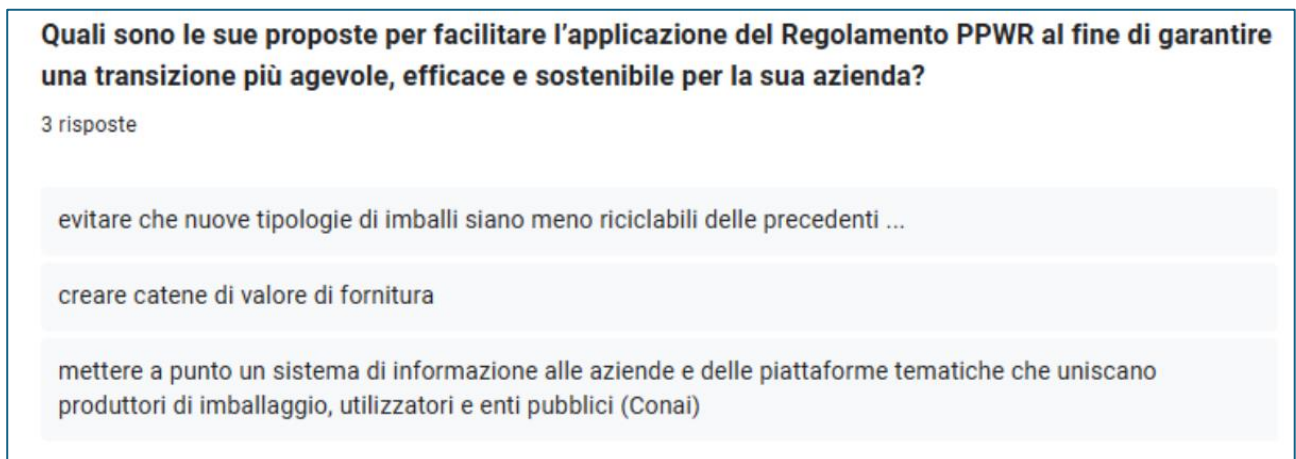


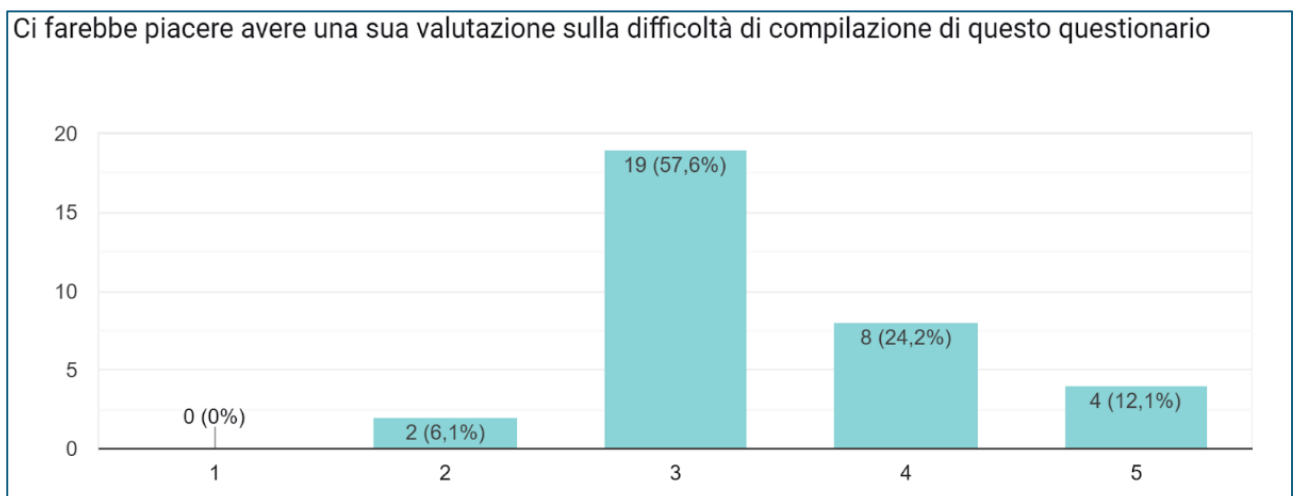
Figura 27_Proposte per la facilitazione del PPWR



3.9 Invio delle risposte e valutazione del Questionario

La compilazione è stata valutata generalmente non troppo agevole, suggerendo che il tema è complesso e il questionario è articolato.

Figura 28_Valutazione Difficoltà del Questionario



Capitolo 4 - Conclusioni

Il nuovo Regolamento PPWR, pur largamente compreso nelle sue linee generali, non sembra scaldare la coscienza delle imprese nei confronti dell'innovazione tecnologica del packaging e per lo sviluppo di nuovi mercati, rimanendo un tema di natura prettamente di politica ambientale, in cui solo le leggi e qualche incentivo fiscale interessano all'impresa.

È ritenuto un Regolamento scarsamente efficace nei suoi obiettivi generali e con un impatto economico complessivamente negativo per l'impresa. Gli impatti economici sono legati soprattutto agli adempimenti burocratici, agli approvvigionamenti di Green Procurement e alla necessità di una adeguata comunicazione ai consumatori finali.

Scarse le implicazioni intraviste sui possibili vantaggi sui clienti e sul mercato. Solo una parte minore delle imprese vede complessivamente aspetti positivi.

Una chiave positiva per interpretare i risultati del questionario potrebbe essere data dall'impatto del packaging sui costi variabili che risulterebbe attorno al 10%, un dato che suggerisce una discreta possibilità di "ridurre" questo onere per l'impresa e, contestualmente, l'impatto ambientale con l'applicazione del Regolamento.

Il Regolamento non viene letto come strumento per favorire un reale cambio di comportamento negli stili di consumo, giustificando in tal modo l'impegno richiesto alle Imprese nella reingegnerizzazione dei propri processi.

Si tratta di evidenze che non sembrano facilitare la campagna di sensibilizzazione dei consumatori sul "reduce and reuse", necessaria per l'applicazione del Regolamento. A questo fine, sarà importante per il coinvolgimento dei cittadini sul cambiamento dei modelli di consumo anche l'azione delle associazioni ambientaliste, mentre per le imprese, una politica industriale più attraente e conveniente.

Appendice 1 – Programma Webinar 13 febbraio 2023



“Circuiti di riutilizzo: un’opportunità per nuovi modelli di consumo e di business?”

via Alzaia Naviglio Pavese 78/3 – Milano

13 febbraio ore 10.00-12.30

Lo scorso novembre la Commissione Europea ha pubblicato la proposta per il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il Regolamento fa seguito al primo pacchetto di misure sull'economia circolare adottato nel marzo 2022; include la riduzione dei rifiuti pro-capite, nuove regole contro l'over-packaging, obiettivi più ambiziosi su tassi di riciclo e contenuti minimi di materiale riciclato e, a partire dal 2028, l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per contenitori monouso.

Per i consumatori, le nuove norme dovrebbero garantire opzioni di imballaggio riutilizzabili e maggiore trasparenza nel sistema di etichettatura a sostegno di un corretto riciclaggio. Per l'industria, potrebbero creare nuove opportunità commerciali, in particolare riducendo la necessità di materiali vergini e aumentando la capacità di riciclaggio con una minore dipendenza da risorse primarie e da fornitori esteri.

Il Webinar “Circuiti di riutilizzo: un’opportunità per nuovi modelli di consumo e di business?”, organizzato dalla Piattaforma Italiana degli Stakeholder per l’Economia Circolare (ICESP) e Giacimenti Urbani, con la collaborazione di Planet Life Economy Foundation (PLEF), intende stimolare delle riflessioni sui potenziali vantaggi e sulle sfide che il Regolamento può determinare sia per i consumatori che per il sistema imprenditoriale.

Il Webinar nasce come proposta del Gruppo di Lavoro 2 “Strumenti Normativi ed Economici” di ICESP, in particolare del sottogruppo “Strumenti Normativi” ed ha l’obiettivo di contribuire alla definizione di una cornice chiara a livello nazionale ed europeo che possa essere di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati. Il GdL2 di ICESP è attualmente coordinato da UNIONCAMERE ed ENEA. L’evento è moderato dal gruppo di coordinamento del GdL2.

Modalità di partecipazione da remoto con registrazione obbligatoria. Per registrarsi: [LINK](#)

Per maggiori informazioni, scrivere a: info@icesp.it.



GdL 2 | Strumenti Normativi ed Economici

AGENDA

10:00	<i>Saluti istituzionali</i>	PAOLO MAMO, Presidente PLEF ROBERTO MORABITO, Presidente ICESP e Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e territoriali – ENEA DONATELLA PAVAN, Presidente Giacimenti Urbani
10:20	<i>Introduzione</i>	ERIKA MANCUSO, ENEA e Coordinamento GdL2 ICESP
10:30	<i>Il riutilizzo come opzione concreta nella proposta del Regolamento europeo sugli imballaggi</i>	GIANLUCA BERTAZZOLI, Giacimenti Urbani - redattore Manifesto del riutilizzo
10:40	<i>Le direttrici internazionali sullo sviluppo del riuso: cosa ci dicono le valutazioni LCA e le determinanti per il suo sviluppo ed efficientamento</i>	ENZO FAVOINO, Zero Waste Europe
10:50	<i>Oltre il monouso: il ruolo della pubblica amministrazione - Il Manifesto #moNOuso</i>	PAOLO AZZURRO, ANCI Emilia-Romagna
11:00	<i>Riduzione emissioni - Contenuto di riciclato: Prospettive e strumenti nel percorso del Green Deal Europeo</i>	IVANA BRANCALEONE, Studio Brancaleone
11:10	<i>Opportunità legate al riciclo organico degli imballaggi</i>	ALBERTO FRAGAPANE, Novamont
11:20	<i>Il Riutilizzo: garantire salute facendo prevenzione</i>	FEDERICA TOMMASI, Istituto Superiore Sanità
11:30	<i>Modelli di riutilizzo e prodotti-servizio negli usi temporanei del settore edilizio</i>	SERENA GIORGI, Dipartimento ABC, Politecnico Milano
11:40	<i>Sperimentazione di contenitori riutilizzabili all'interno del GDO</i>	FABIO BRESACIN, Naturesi
11:50	<i>Servizi di packaging riutilizzabile per e- commerce e grandi elettrodomestici</i>	ALBERTO CISCO, Movopack
12:00	<i>Servizi di fornitura stoviglie e lavaggio per eventi</i>	ROBERTO BASSO, Rent Solution
12:10	<i>La gestione fiscale delle cauzioni negli eventi</i>	FEDERICO STAUNOVO POLACCO, Coordinamento attività ed eventi, Socix Eventi
12:20	<i>Discussione e Conclusioni</i>	MARCO CONTE, Unioncamere e Coordinamento GdL2 ICESP
12:30	<i>Fine lavori</i>	



Appendice 2 - Questionario

ICESP Gruppo di lavoro 2 - Strumenti Normativi ed Economici | Questionario sul Regolamento UE degli imballaggi

Benvenuti!

L'Unione Europea ha concluso l'iter di approvazione e pubblicazione del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) che è entrato in vigore l'11 febbraio ([Regolamento Unione Europea 19 dicembre 2024, n. 40](#)).

Al fine di avere una visione organica sul livello di conoscenza e consapevolezza del Regolamento da parte delle imprese e dei soggetti interessati, e, soprattutto, sulla percezione dei suoi impatti, vi proponiamo la compilazione del presente questionario.

Il questionario richiede un tempo medio di 15 minuti per la compilazione ma c'è tempo fino al 31 maggio 2025 per inviarci le vostre risposte.

I dati raccolti saranno trattati in forma aggregata e, come da normativa sulla privacy, Regolamento (UE) 2016/679, non saranno in nessun caso riconducibili al rispondente.

-

Il questionario è stato predisposto dal Sottogruppo 2 - Regolamento Imballaggi - del Gruppo di Lavoro 2 "Strumenti Normativi ed Economici" di ICESP, Piattaforma Italiana degli attori per l'Economia Circolare.

ICESP è promosso da ENEA, come iniziativa speculare e integrata a ECESP, Piattaforma Europea per l'Economia Circolare, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'economia circolare, mapparne le buone pratiche e favorire il dialogo multistakeholder.

*** Indica una domanda obbligatoria**

Il nuovo Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation) entrerà in vigore l'11 febbraio 2025 e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.

Il PPWR costituisce un pilastro fondamentale del Green Deal europeo e del Piano d'Azione Europeo sull'Economia Circolare e abroga la precedente Direttiva europea sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio a partire dal 12 agosto 2026 al fine di armonizzare le misure nazionali in materia, proteggere l'ambiente e garantire il buon funzionamento del mercato interno.

In tale contesto, e considerata la portata delle nuove disposizioni, il presente questionario esamina i potenziali impatti su tutte le filiere coinvolte.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA

1. Settore dell'Azienda rappresentata *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Settore primario (agricoltura, pesca, allevamento, pastorizia, silvicoltura e attività mineraria)
- ☐ Settore secondario (attività manifatturiere ed industriali)
- ☐ Settore terziario (raggruppa tutte le altre attività, definite in maniera residuale e corrispondenti ai settori dei servizi)
- ☐ Altro: _____

2. Codice ATECO primario dell'Azienda *

3. Dimensione dell'azienda rappresentata *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Microazienda (meno di 10 occupati e un fatturato +/- 2 M€)
- ☐ Piccola azienda (meno di 50 occupati e un fatturato +/- 10 M€)
- ☐ Media azienda (meno di 250 occupati e un fatturato +/- 50 M€)
- ☐ Grande azienda (più di 250 occupati e un fatturato + 50 M€)
- ☐ Altro: _____

4. Dove ha sede la sua organizzazione (indicare la/le sede/i a cui fanno riferimento le risposte) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Abruzzo
- ☐ Basilicata
- ☐ Calabria
- ☐ Campania
- ☐ Emilia Romagna
- ☐ Friuli Venezia Giulia
- ☐ Lazio
- ☐ Liguria
- ☐ Lombardia
- ☐ Marche
- ☐ Molise
- ☐ Piemonte
- ☐ Puglia
- ☐ Sardegna
- ☐ Sicilia
- ☐ Toscana
- ☐ Trentino Alto Adige
- ☐ Umbria
- ☐ Valle d'Aosta
- ☐ Veneto
- ☐ Altro: _____

5. Ruolo dell'Azienda nella filiera degli imballaggi all'interno del territorio dell'Unione Europea (massimo 2 risposte)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Produttore di materia prima/semilavorati per imballaggi
- ☐ Produttore di imballaggi o prodotti imballati
- ☐ Utilizzatore di Imballaggi o prodotti imballati
- ☐ Distributore di imballaggi o prodotti imballati
- ☐ Azienda di consulenza a supporto delle imprese che trattano imballaggi
- ☐ Operatore nel settore del riuso/ricarica di imballaggi
- ☐ Riciclatore
- ☐ Altro: _____

6. Ruolo del compilatore

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ CEO/AD
- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Responsabile Tecnico
- ☐ Responsabile Marketing
- ☐ Responsabile Qualità
- ☐ Responsabile Ambiente e/o Sicurezza
- ☐ Altro: _____

7. Principali materiali che compongono gli imballaggi prodotti od utilizzati nella Azienda (massimo 3 risposte) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Legno
- ☐ Vetro
- ☐ Plastica
- ☐ Carta/cartone
- ☐ Metalli ferrosi
- ☐ Materiali compostabili
- ☐ Poliaccoppiati
- ☐ Non so
- ☐ Altro: _____

8. Principali applicazioni degli imballaggi impiegati dall'Azienda (massimo 2 risposte) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Imballaggi per il contatto alimentare
- ☐ imballaggi per merci pericolose
- ☐ Imballaggi per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
- ☐ Imballaggi per detersivi / articoli sanitari
- ☐ Non applicabile
- ☐ Altro: _____

Conoscenza e comprensione del Regolamento PPWR

Questa domanda verifica la consapevolezza delle implicazioni del Regolamento sulle attività aziendali.

9. Qual è il grado di conoscenza della sua azienda sul Regolamento PPWR? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Avanzato: conoscenza dettagliata e tecnica
- ☐ Parziale: sono stati approfonditi solo alcuni dei contenuti
- ☐ Parziale: sono noti solo gli aspetti generali
- ☐ Scarso o nullo

10. Ritieni che il Regolamento PPWR sia efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi dichiarati? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ In parte
- ☐ Non applicabile (in caso di conoscenza scarsa o nulla del Regolamento)

11. La sua azienda ritiene comprensibili i contenuti del Regolamento ai fini della sua applicazione? *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ In parte
- ☐ Non applicabile (in caso di conoscenza scarsa o nulla del Regolamento)

12. Cosa riterrebbe utile per migliorare il livello di conoscenza /comprensione degli aspetti operativi del Regolamento? (massimo 3 risposte) *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Seminari formativi (da autorità, associazioni, società di consulenza, etc)
- ☐ Corsi di aggiornamento
- ☐ Materiale informativo (siti web dedicati, brochure, FAQ)
- ☐ Help desk dedicato
- ☐ Linee guida europee o nazionali
- ☐ Consulenze esterne
- ☐ Altro: _____

APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO PPWR

Qui si esplorano le sfide previste dalle aziende nel conformarsi al nuovo Regolamento

13. Quali misure di prevenzione dei rifiuti proposte nella PPWR ritiene applicabili alla sua azienda? *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Target di riuso obbligatori per il trasporto o la vendita di specifici imballaggi
- ☐ Progettazione degli imballaggi per ridurne al minimo peso e volume
- ☐ Obbligo di ricarica (es. per il settore del takeaway)
- ☐ Restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio monouso
- ☐ Nessuna
- ☐ Altro: _____

14. Quanto ritiene impattante sulla sua azienda l'introduzione di specifici criteri di *
riuso e ricarica degli imballaggi da lei utilizzati o prodotti? (si tenga conto della
tipologia di imballaggio maggiormente utilizzata)

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Molto
- ☐ Moderatamente (si prevede la necessità di possibili variazioni nelle
caratteristiche degli imballaggi per adattarsi ai futuri requisiti)
- ☐ Poco (gli imballaggi prodotti/utilizzati non rientrano nelle categorie oggetto di
target)
- ☐ Non saprei (aspetto da approfondire o tematica non nota)

15. Quanto ritiene impattante sulla sua azienda l'introduzione di specifici criteri di *
riciclabilità degli imballaggi da lei utilizzati o prodotti?
(si tenga conto della tipologia di imballaggio maggiormente utilizzata)

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Molto: utilizziamo imballaggi ad oggi destinati alla raccolta indifferenziata o con
elementi non riciclabili su scala
- ☐ Moderatamente: prevediamo la necessità di possibili variazioni nelle
caratteristiche degli imballaggi per adattarsi ai futuri requisiti
- ☐ Poco: gli imballaggi rispettano già alcune linee guida o standard finalizzate ad
ottimizzarne la riciclabilità
- ☐ Non saprei: aspetto da approfondire o tematica non nota

16. Inserire eventuali ulteriori indicazioni, suggerimenti o osservazioni

ONERI AMMINISTRATIVI E IMPATTI ECONOMICI

In questa sezione si vogliono analizzare i potenziali costi su diversi aspetti, come
riprogettazione degli imballi, approvvigionamento materie prime, comunicazione e nuovi
impianti.

17. **Indicare il possibile impatto economico delle seguenti affermazioni rispetto all'attività della sua azienda** *

Contrassegna solo un ovale per riga.

	Positivo	Nessun impatto	Negativo	Molto negativo	N/A
Modifica di macchinari connessi alla produzione di imballaggi / utilizzo di imballaggi	☐	☐	☐	☐	☐
Modifica della modalità di gestione logistica dei propri prodotti	☐	☐	☐	☐	☐
Necessità di adeguamenti nella gestione amministrativa e degli aspetti tecnici, commerciali e legali	☐	☐	☐	☐	☐
Variazione nell'approvvigionamento di materie prime / prime seconde	☐	☐	☐	☐	☐
Impatti sui mercati di sbocco dei propri prodotti e nel rapporto con i propri clienti	☐	☐	☐	☐	☐
Variazione nella comunicazione sugli aspetti di sostenibilità e riciclabilità degli imballaggi	☐	☐	☐	☐	☐
Altri costi variabili di produzione (energia, lavoro, ecc.)	☐	☐	☐	☐	☐

MISURE E INCENTIVI PER LA SOSTENIBILITÀ

In questa sezione si indagano quali possibili aiuti potrebbero agevolare l'adozione di imballaggi più ecocompatibili

18. **Selezioni la misura che a suo avviso potrebbe agevolare più di altre il rispetto di obblighi e obiettivi previsti nel Regolamento PPWR?** *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Contributi a fondo perduto per gli investimenti industriali e logistici
- ☐ Crediti agevolati
- ☐ Agevolazioni fiscali
- ☐ Credito d'imposta per l'acquisto di imballaggi che soddisfano i requisiti di sostenibilità indicati nel Regolamento
- ☐ Misure di sensibilizzazione ed informazione dei clienti a valle e/o dei consumatori
- ☐ Introduzione di obblighi od esenzioni nazionali in linea con quanto previsto dal Regolamento PPWR
- ☐ Investimenti per la realizzazione di sistemi di riuso o ricarica, laddove previsti dalla PPWR
- ☐ Altro: _____

19. **Selezioni la seconda misura in ordine di importanza che a suo avviso potrebbe agevolare il rispetto di obblighi e obiettivi previsti nel Regolamento PPWR?**

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Contributi a fondo perduto per gli investimenti industriali e logistici
- ☐ Crediti agevolati
- ☐ Agevolazioni fiscali
- ☐ Credito d'imposta per l'acquisto di imballaggi che soddisfano i requisiti di sostenibilità indicati nel Regolamento
- ☐ Misure di sensibilizzazione ed informazione dei clienti a valle e/o dei consumatori
- ☐ Introduzione di obblighi od esenzioni nazionali in linea con quanto previsto dal Regolamento PPWR
- ☐ Investimenti per la realizzazione di sistemi di riuso o ricarica, laddove previsti dalla PPWR
- ☐ Altro: _____

20. **Indichi il grado di aderenza della sua azienda rispetto alle seguenti azioni (ulteriori rispetto alle prescrizioni del Regolamento PPWR)** *

Contrassegna solo un ovale per riga.

	Avviata	Programmata	Non significativa	Non applicabile	Non valutata
Valutazione delle emissioni di gas serra (GHG) e strategie di riduzione	☐	☐	☐	☐	☐
Utilizzo di fonti rinnovabili per i propri processi di impresa	☐	☐	☐	☐	☐
Utilizzo di materie prime seconde per la produzione degli imballaggi	☐	☐	☐	☐	☐
Utilizzo di imballaggi in materiali biodegradabili e compostabili	☐	☐	☐	☐	☐
Valutazione degli impatti ambientali degli imballaggi prodotti/utilizzati attraverso un'analisi del ciclo di vita (LCA)	☐	☐	☐	☐	☐

21. **Indichi la tipologia di risorse dedicate alle attività di consapevolezza ambientale da parte della sua azienda** *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Interne all'azienda
☐ Esterne all'azienda
☐ Sia interne che esterne all'azienda
☐ Nessuna risorsa
☐ Non so

22. **Indicare ulteriori altre azioni**

CONSAPEVOLEZZA DELLE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI

Si indaga la conoscenza delle richieste dei clienti in merito all'imballaggio dei prodotti.

23. **Quanto ritiene importanti le aspettative dei suoi clienti rispetto alla produzione/utilizzo di imballaggi ecosostenibili?** *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moltissimo

24. **Quanto ritiene che il Regolamento PPWR sia in linea con le aspettative dei suoi clienti?** *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moltissimo

INCIDENZA DELL'IMBALLAGGIO SUI COSTI

25. **Può darci una stima di quanto incide l'imballaggio nei costi variabili di produzione e/o distribuzione della sua impresa?** (a livello di costi totali includendo tutti i costi della catena della fornitura, di energia, magazzino, di trasporto, di costi variabili del personale sulle linee, degli ammortamenti degli impianti e di utilizzo degli spazi immobiliari) *

Contrassegna solo un ovale.

- ☐ Meno del 5%
- ☐ Tra il 5% e il 20%
- ☐ Tra il 20% e il 50%
- ☐ Oltre in 50%
- ☐ Non so

OPPORTUNITÀ DEL REGOLAMENTO PPWR

Si analizzano le eventuali politiche aziendali per una maggiore sostenibilità degli imballaggi.

26. **Ritiene che il Regolamento PPWR possa effettivamente contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale nel settore degli imballaggi? (1 - per niente, 5 - molto)** *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Molto

27. **Quali opportunità ritiene che l'implementazione del Regolamento PPWR possa portare per l'attività della sua azienda? (massimo due risposte)** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ riduzione degli impatti ambientali di processo
- ☐ riduzione degli impatti ambientali di prodotto
- ☐ maggiore diffusione delle pratiche di simbiosi industriale
- ☐ innovazione tecnologica
- ☐ nuove opportunità di mercato
- ☐ miglioramenti della catena di approvvigionamento
- ☐ maggior consapevolezza dei consumatori
- ☐ Nessuna
- ☐ Altro: _____

28. **Quali sono le sue proposte per facilitare l'applicazione del Regolamento PPWR al fine di garantire una transizione più agevole, efficace e sostenibile per la sua azienda?**

INVIO DELLE RISPOSTE E VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO

Si raccolgono suggerimenti per facilitare la transizione verso imballaggi più sostenibili.

29. **Ci farebbe piacere avere una sua valutazione sulla difficoltà di compilazione di questo questionario (1 - molto complesso, 5 - molto chiaro)** *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Molt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Molto chiaro

30. **I dati raccolti tramite questo Google Form saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Accetta l'invio dei dati?** *

Contrassegna solo un ovale.

☐ SI

☐ NO *Passa alla domanda 29.*

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli